

2012

## Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Emittente: «Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni» (in forma abbreviata Terna S.p.A.)

Sito Web: [www.terna.it](http://www.terna.it)

Esercizio al quale si riferisce la Relazione: 2012

Data di approvazione della Relazione: 15 marzo 2013

## Sommaro

### Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>Sezione I: Profilo dell’Emittente - Organizzazione della Società</b> .....	<b>5</b>
Profilo dell’Emittente .....	5
Mission .....	5
Responsabilità sociale .....	5
Organizzazione della Società.....	6
<b>Sezione II: Informazioni sugli assetti proprietari</b> .....	<b>8</b>
Struttura del capitale sociale .....	8
Partecipazioni rilevanti nel capitale e accordi tra azionisti .....	8
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie.....	9
Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto .....	10
Clausole di <i>change of control</i> .....	10
Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali .....	10
Restrizioni al diritto di voto.....	15
Nomina e sostituzione degli Amministratori e modifiche statutarie .....	16
Nomina, requisiti e durata in carica degli Amministratori .....	16
Piani di successione .....	20
Modifiche statutarie .....	20
Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.....	21
Attività di direzione e coordinamento .....	21
<b>Sezione III: Compliance</b> .....	<b>22</b>
<b>Sezione IV: Consiglio di Amministrazione</b> .....	<b>22</b>
Composizione.....	22
Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società .....	28
Induction Programme .....	29
Ruolo del Consiglio di Amministrazione .....	29
Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente .....	32
Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione .....	33
Organi Delegati e altri Consiglieri esecutivi .....	34
Amministratori Delegati .....	34
Amministratori indipendenti .....	35
Lead independent director .....	36

<b>Sezione V: Trattamento delle informazioni societarie .....</b>	<b>37</b>
<b>Sezione VI: Comitati interni al Consiglio .....</b>	<b>39</b>
<b>Sezione VII: Comitato per le nomine .....</b>	<b>40</b>
<b>Sezione VIII: Comitato per la remunerazione .....</b>	<b>40</b>
Funzioni del Comitato per la remunerazione.....	40
<b>Sezione IX: Remunerazione degli Amministratori .....</b>	<b>42</b>
<b>Sezione X: Comitato Controllo e Rischi.....</b>	<b>44</b>
Funzioni del Comitato Controllo e Rischi.....	44
<b>Sezione XI: Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi .....</b>	<b>47</b>
Amministratore esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.....	49
Responsabile della Funzione Internal Audit .....	49
Codice Etico.....	51
Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.....	52
Società di revisione .....	54
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali .....	54
Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.....	56
<b>Sezione XII: Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate .....</b>	<b>56</b>
<b>Sezione XIII: Nomina dei Sindaci.....</b>	<b>59</b>
Nomina e requisiti dei Sindaci.....	59
<b>Sezione XIV: Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale.....</b>	<b>62</b>
<b>Sezione XV: Rapporti con gli azionisti.....</b>	<b>65</b>
<b>Sezione XVI: Assemblee .....</b>	<b>66</b>
 <b>TABELLE</b>	
Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione di TERNA e dei Comitati.....	71
Tabella 2: Struttura del Collegio Sindacale .....	73
 <b>ALLEGATI</b>	
Allegato 1 .....	74

## Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012

### Premessa

Terna, già a seguito dell'avvio della negoziazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del giugno 2004, ha adottato un sistema di *Corporate Governance* in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana e ha approvato, progressivamente, gli adeguamenti del sistema richiesti dalle ulteriori edizioni del Codice di Autodisciplina - quale da ultimo quella del dicembre 2011 - dandone attuazione per l'osservanza degli impegni conseguenti fino alla data di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2012, secondo quanto di seguito illustrato.

Pertanto, il sistema di *Corporate Governance* in atto nella Società è in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina edizione del mese di dicembre 2011 (di seguito, Codice di Autodisciplina), nonché con le raccomandazioni formulate dalla CONSOB in materia e, più in generale, con la *best practice* riscontrabile in ambito internazionale.

Tale sistema di governo societario risulta essenzialmente orientato all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti e che – come rilevato dalla stessa CONSOB – “una buona *Corporate Governance* può innescare un circolo virtuoso in termini di efficienza e integrità aziendale, tale da ripercuotersi positivamente anche sugli altri *stakeholders*”.

Fin dal 2004, Terna fornisce, con la presente Relazione annuale, informativa in ordine all'evoluzione del proprio sistema di *Corporate Governance* con riferimento alle raccomandazioni contenute nelle diverse edizioni del Codice di Autodisciplina avvicinandosi ed ai comportamenti concretamente adottati.

La presente Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - redatta tenendo conto delle indicazioni elaborate da Borsa Italiana – fornisce, nell'ambito di un'apposita sezione, le informazioni previste dall'art. 123 *bis* del Decreto Legislativo 58/98 (TUF) e dall'art. 144 *decies* del “Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti” adottato dalla CONSOB (Regolamento Emittenti) ed è corredata di un apposito allegato che illustra le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. L'eventuale mancata adesione ad alcune specifiche disposizioni del Codice di Autodisciplina è motivata nell'ambito della sezione della Relazione che riguarda la pratica di governo relativa e altrimenti applicata dalla Società.

Tutte le informazioni contenute nella Relazione, ove non diversamente indicato, sono aggiornate in base alle informazioni disponibili alla data di approvazione della Relazione.

Con riferimento alle novità introdotte dal Codice di Autodisciplina edizione del dicembre 2011, nella presente Relazione sono riassunte sinteticamente le informazioni sui comportamenti adottati riguardo alle disposizioni del Codice di Autodisciplina già entrate in vigore in base alla tempistica di adeguamento prevista dalla disciplina transitoria. Pertanto è diversamente specificato ove l'informativa si riferisca alle raccomandazioni della precedente edizione del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana nel 2006 come modificato nel marzo 2010.

## Sezione I: Profilo dell'Emittente - Organizzazione della Società

### Profilo dell'Emittente

#### *Mission*

“Terna è un grande operatore delle reti per il trasporto dell'energia. Gestisce la trasmissione di energia elettrica in Italia e ne garantisce la sicurezza, la qualità e l'economicità nel tempo. Assicura parità di condizioni di accesso a tutti gli utenti delle reti. Sviluppa attività di mercato e nuove opportunità di business con l'esperienza e le competenze tecniche acquisite nella gestione di sistemi complessi. Crea valore per gli azionisti con un forte impegno per l'eccellenza professionale e con un comportamento responsabile verso la comunità, nel rispetto dell'ambiente in cui opera”.

#### *Responsabilità sociale*

Terna gestisce tutte le sue attività con una grande attenzione alle loro possibili ricadute economiche, sociali e ambientali ed ha identificato nell'adozione di un approccio sostenibile al business la modalità per creare, mantenere e consolidare un rapporto di reciproca fiducia con i propri stakeholder, funzionale alla creazione di valore per l'Azienda, la società e l'ambiente.

Gli indirizzi fondamentali per la Responsabilità sociale di Terna sono esplicitati nel Codice Etico e nella *mission* aziendale e comportano la definizione di responsabilità e obiettivi concreti e misurabili nella sfera economica, ambientale e sociale oltre a quella, specifica per Terna, della responsabilità per il servizio elettrico.

In chiave di sostenibilità assume particolare rilievo il rapporto con l'ambiente. La presenza di tralicci, linee e stazioni elettriche che interagiscono con il paesaggio e la biodiversità rappresentano infatti l'impatto più significativo delle attività di Terna. Per questo l'Azienda ha scelto un approccio concertativo con le Istituzioni locali, coinvolgendo anche stakeholder potenzialmente critici quali le principali associazioni ambientaliste, per considerare le esigenze ambientali sin dalle prime fasi della pianificazione di nuovi tracciati. Terna ha inoltre sviluppato un sistema di gestione per controllare e mitigare l'impatto ambientale delle proprie attività. In questo modo, la considerazione delle problematiche ambientali converge con l'interesse dell'Azienda a investire nello sviluppo della rete e con quello, più generale, della collettività di beneficiare di un servizio elettrico affidabile, economico e rispettoso dell'ambiente.

I risultati di questo approccio gestionale, orientato al miglioramento continuo attraverso la definizione di obiettivi di responsabilità economica, sociale e ambientale, sono illustrati nel Rapporto di Sostenibilità, indicato dal Codice Etico come strumento per dare conto agli stakeholder del grado di attuazione dei propri impegni e pubblicato annualmente dal 2006.

Per il suo Rapporto di Sostenibilità, Terna adotta lo standard internazionale *G3.1-Sustainability Reporting Guidelines del Global Reporting Initiative (GRI)*, l'organizzazione leader mondiale nell'elaborazione di linee guida sulla rendicontazione di sostenibilità, lo sottopone all'analisi di una società di revisione esterna e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Dall'edizione 2009 il Rapporto di Sostenibilità ha raggiunto il livello di applicazione A+, il massimo previsto dallo standard del GRI, per trasparenza e completezza delle informazioni.

Tra i principali risultati del 2012 nel campo della CSR, si segnalano:

- la revisione dei presidi etici e di responsabilità ambientale e sociale in relazione alla riorganizzazione del Gruppo e agli obiettivi strategici che prevede, in particolare, l'adozione del Codice Etico e del Modello

Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 da parte delle nuove società del Gruppo e la revisione, l'aggiornamento e, se necessario, il rafforzamento di tali presidi nella catena della fornitura;

- la prosecuzione delle attività di impostazione di un sistema di gestione ispirato all'efficienza energetica, in linea con i criteri della ISO 50001;
- la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con le 18 principali associazioni di consumatori finalizzato alla condivisione di proposte e azioni su tematiche di comune interesse, inerenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a favore degli utenti del servizio elettrico;
- la partecipazione attiva al *Pilot Programme* dell'*International Integrated Reporting Council* (IIRC) con lo studio e l'implementazione di una maggiore integrazione delle informazioni finanziarie e di sostenibilità nella Relazione sulla gestione e nel sito istituzionale di Terna;
- la realizzazione di una *survey* sull'impegno di Terna per il sociale, un'indagine per conoscere le opinioni di stakeholder selezionati in merito alle proprie iniziative in campo sociale per valutarne il grado di conoscenza e per ottenere indicazioni per una efficace e coerente impostazione delle iniziative future.

L'impegno di Terna a migliorare le proprie performance ESG (Environmental, Social, Governance) ha trovato positivo riscontro nei rating di sostenibilità, nell'inclusione nei principali indici borsistici internazionali di sostenibilità e nell'apprezzamento degli investitori socialmente responsabili.

Nel corso del 2012 Terna è stata confermata in tutti i principali indici borsistici internazionali di sostenibilità ed è stata inclusa nella nuova gamma di indici ESG di Vigeo.

A gennaio 2013 Terna, unica società elettrica italiana, è stata confermata, per il secondo anno consecutivo, nella Gold Class del "RobecoSAM Sustainability Yearbook 2013" che quest'anno annovera solo 67 aziende al mondo. L'appartenenza alla Gold Class è indicativa di un punteggio di rating che si discosta meno dell'1% da quello della società leader di settore.

## **Organizzazione della Società**

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Società – fondata sul modello di amministrazione e controllo tradizionale – si caratterizza per la presenza:

- di un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere alla gestione aziendale. A tal fine il Consiglio è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli Azionisti;
- di un Collegio Sindacale chiamato a vigilare: (I) circa l'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (II) sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società e delle società controllate estere extra UE, nonché chiamato a espletare tutti i compiti attribuiti al Collegio dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Spetta al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 39/2010, il compito di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e sull'indipendenza della società di revisione legale;
- dell'Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro – in sede ordinaria o straordinaria – in merito (I) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e circa i

relativi compensi e responsabilità, (II) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, (III) all'acquisto e all'alienazione delle azioni proprie, (IV) alle modificazioni dello Statuto sociale, (V) all'emissione di obbligazioni convertibili, (VI) alle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di Operazioni con Parti Correlate per le quali non ci sia stato il parere favorevole dell'organismo indipendente competente, in conformità alla normativa vigente ed in base alle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché alle operazioni urgenti sottoposte dagli Amministratori al voto consultivo dell'Assemblea (art. 13.3 dello Statuto sociale) e, (VII) in sede consultiva ai sensi dell'articolo 123 *ter*, comma 6, del TUF, alla Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- di un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al quale sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e aziendali applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina (art. 7.C.2).

L'attività di revisione legale dei conti risulta affidata a una società di revisione legale specializzata, regolarmente iscritta all'apposito registro dei revisori legali, nominata dall'Assemblea dei soci su proposta del Collegio Sindacale.

La società incaricata della revisione legale dei conti di Terna riveste analogo incarico presso le principali società controllate.

Già da tempo il Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 – e recentemente aggiornato in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 39/2010 – ha stabilito specifiche cause di incompatibilità dell'attività di revisione legale del bilancio della Società e di una qualsiasi società del Gruppo e del bilancio consolidato con lo svolgimento di attività di consulenza prestata in favore di Terna ovvero di una qualsiasi società del Gruppo, nonché l'estensione di tali incompatibilità all'intero network della società di revisione nonché ai soci, agli Amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo network. Inoltre, in Terna, è sottoposta all'autorizzazione del Comitato per il Controllo Interno (ora Comitato Controllo e Rischi) l'attribuzione alla società di revisione legale di qualunque eventuale incarico diverso da quello conferito ai sensi di legge, ma in ogni caso compreso nelle attività di revisione legale dei conti. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico per la revisione legale dei conti per il bilancio della Società e di una qualsiasi società del Gruppo e del bilancio consolidato non è comunque conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità indicate secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 39/2010 e dalla Parte III, Titolo VI, Capo I *bis* del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea del 16 maggio 2012 ha approvato le modifiche agli articoli 14.3, 14.5, 26.1 e 26.2 dello Statuto sociale e l'introduzione del nuovo articolo 31 ("Clausola transitoria") con la numerazione dei singoli commi 31.1 e 31.2 che lo compongono, finalizzate ad assicurare, per tre mandati consecutivi e salvo ulteriori proroghe previste dalla legge, l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società con azioni quotate in attuazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 agli articoli 147 *ter*, comma 1 *ter*, e 148, comma 1 *bis*, del TUF. Le principali modifiche riguardano: (i) le modalità con cui il rispetto delle quote di genere si coordina con il voto di lista, fatta eccezione per le liste che contengono meno di tre candidati; (ii) i meccanismi con cui assicurare il rispetto

delle quote di genere in caso di sostituzione in corso di mandato e (iii) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dalle disposizioni del TUF in materia.

## **Sezione II: Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis, comma 1, del TUF)**

### **Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1, lettera a), del TUF)**

Il capitale della Società, alla data del 15 marzo 2013, ammonta a euro 442.198.240,00 ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie nominative, per un totale di 2.009.992.000 azioni ordinarie Terna del valore nominale di euro 0,22, interamente liberate e assistite da diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. Le azioni ordinarie attribuiscono gli ulteriori diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge per le azioni con diritto di voto.

Le azioni Terna dal 23 giugno 2004 sono quotate sul Mercato Italiano della Borsa Telematica organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comparto *Mercato Telematico Azionario* ("MTA") - segmento *Large Cap* (o *Blue Chip*), comprendente le prime 40 imprese maggiormente capitalizzate e con maggiore grado di liquidità e appartengono all'indice *Financial Times Stock Exchange - Milano Indice di Borsa* (FTSE MIB).

L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 5.2 dello Statuto sociale, può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del codice civile in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

In attuazione a tale previsione statutaria è stato deliberato, dall'Assemblea del 1° aprile 2005, un solo piano di incentivazione a base azionaria che è stato completamente esercitato nel 2011 ed ha comportato aumenti del capitale sociale secondo quanto riportato al successivo titolo "Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie".

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Terna non ha emesso titoli che non siano negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

### **Partecipazioni rilevanti nel capitale e accordi tra azionisti (ex art. 123 bis, comma 1, lettere c) e g), del TUF)**

In base alle risultanze del libro dei soci, alle comunicazioni ricevute ai sensi della delibera CONSOB 11971/99 e alle informazioni a disposizione e con riferimento al capitale sociale alla data del 15 marzo 2013 di euro 442.198.240,00, per un totale di 2.009.992.000 azioni ordinarie Terna del valore nominale di euro 0,22, risultano partecipare al capitale sociale in misura superiore alle soglie di rilevanza indicate da Consob:

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (società per azioni partecipata al 70% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana) in possesso del 29,851% del capitale sociale;
- Romano Minozzi (direttamente e indirettamente) in possesso del 5,351% del capitale sociale.

BlackRock Inc. (con riferimento alle partecipazioni detenute attraverso società di gestione del Gruppo BlackRock, a titolo di gestione del risparmio) ha dichiarato di avvalersi dell'esenzione prevista dall'art. 119 bis, commi 7 ed 8, del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera Consob n. 18214 entrata in vigore il 6 giugno 2012. Pertanto, a partire dalla data del 6 giugno 2012, BlackRock Inc.: (i) ha richiesto che le partecipazioni in precedenza dichiarate in Terna, superiori al 2% ed inferiori al 5%, non vengano più

considerate rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione previsti; (ii) ha dichiarato di essersi mantenuta sotto la nuova soglia di rilevanza medio tempore dall'entrata in vigore delle novità Consob e (iii) di possedere (attraverso società di gestione del Gruppo BlackRock, a titolo di gestione del risparmio), alla data dell'8 novembre 2012, una partecipazione pari al 2,73% del capitale.

Nessun altro soggetto risulta partecipare al capitale stesso in misura superiore alle soglie di rilevanza indicate da Consob, né si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi a oggetto le azioni della Società.

### **Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera m), del TUF)**

La delega conferita al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale deliberata dall'Assemblea del 1° aprile 2005, in sede straordinaria, è stata esercitata mediante l'adozione di un piano di incentivazione a base azionaria rivolto al personale dirigente del Gruppo Terna in vigore dal 2006 sino al suo completo esaurimento, avvenuto nel 2011 con l'esercizio di tutte le Stock Option ancora in circolazione.

Il suddetto piano di Stock Option ha comportato complessivamente un aumento del capitale sociale per euro 2.198.240,00, mediante emissione di 9.992.000 nuove azioni ordinarie Terna, da nominali euro 0,22 ciascuna.

Si ricorda infatti che l'Assemblea del 1° aprile 2005 aveva deliberato, in sede straordinaria, il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 2.200.000, mediante emissione di un massimo di 10.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,22 ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dirigenti del Gruppo Terna con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, comma secondo, del TUF, come previsto dall'art. 5.3 dello Statuto sociale.

In attuazione alla delibera assembleare del 1° aprile 2005, il Consiglio di Amministrazione di Terna, nella seduta del 21 dicembre 2005, aveva quindi adottato un piano di incentivazione a base azionaria. Con riferimento al piano adottato, il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2007 aveva parzialmente esercitato la delega come sopra conferitagli, deliberando di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option per l'anno 2006 sino all'importo massimo di euro 2.198.240,00 mediante emissione di massime 9.992.000 nuove azioni ordinarie Terna, da nominali euro 0,22 ciascuna, al prezzo di euro 2,072 da attuarsi secondo quanto indicato all'art. 5.4 dello Statuto sociale. Con delibera dell'Assemblea straordinaria del 22 aprile 2009, il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento era stato fissato al 31 marzo 2013.

Non sussistono ulteriori deleghe ad aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Nessuna delibera per l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile è stata sottoposta all'Assemblea di Terna.

Terna non possiede, né ha acquistato o ceduto nel corso dell'esercizio, neanche indirettamente, azioni proprie, né azioni della società controllante.

### **Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera e), del TUF)**

Il meccanismo di esercizio dei diritti di voto in Assemblea attraverso associazioni di azionisti, ivi incluse quelle che eventualmente riuniscono azionisti dipendenti, è disciplinato con apposito rinvio alle vigenti disposizioni di legge specifiche in materia.

Sulla scorta di quanto auspicato dalla legislazione speciale in materia di società quotate, lo Statuto di Terna ha introdotto una specifica disposizione volta ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società stessa e delle sue controllate, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari (art. 11.1 dello Statuto sociale).

Alla data del 15 marzo 2013 non è stata notificata alla Società la costituzione di alcuna associazione di azionisti dipendenti.

### **Clausole di *change of control* (ex art. 123 bis, comma 1, lettera h), del TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex art. 104, comma 1 ter, e 104 bis comma 1, del TUF)**

In merito agli accordi significativi dei quali Terna o le sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento del controllo di Terna, si segnala quanto segue.

Nei contratti di prestito stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sono incluse clausole di rimborso anticipato obbligatorio qualora la Società proceda a o sia oggetto di operazioni di fusione o di scissione o mutamento del controllo. Nel caso in cui tali eventi si manifestino, la BEI avrà la facoltà di domandare ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere circa la situazione societaria, al fine di comprenderne le modifiche e le relative conseguenze sugli impegni della Società nei confronti della Banca e qualora la BEI reputi, a proprio ragionevole giudizio, che tali operazioni possano avere conseguenze negative sugli impegni assunti dalla Società, la stessa avrà la facoltà di richiedere le necessarie modifiche ai contratti di prestito ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa ovvero il rimborso anticipato del prestito.

In materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, lo Statuto sociale non prevede alcuna deroga alle disposizioni del TUF sulla cd. *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 1-bis, del TUF, né sono previste regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104 bis, del TUF, ferme restando – ai sensi dell'art.104 bis comma 7, del TUF - le disposizioni statutarie e di legge in materia di poteri speciali di cui all'art. 2 del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 e s.m.i. (c.d. "Legge sulle Privatizzazioni") e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto, di cui all'art. 3 del medesimo Decreto Legge.

### **Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis, comma 1, lettere b) e d), del TUF)**

Non esistono limitazioni statutarie alla libera disponibilità dei titoli azionari, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto sociale in relazione alle disposizioni in materia di privatizzazioni del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 e s.m.i. – c.d. "Legge sulle Privatizzazioni".

In particolare, in attuazione alla normativa in materia di privatizzazioni, lo Statuto sociale di Terna prevede la possibilità di esercizio di alcuni “poteri speciali” da parte dello Stato italiano e stabilisce un “limite massimo di possesso azionario” – pari a una partecipazione diretta e/o indiretta di azioni di Terna superiore al 5% del capitale sociale – per soggetti diversi dallo Stato italiano, enti pubblici e soggetti sottoposti al rispettivo controllo: l'applicazione di tali disposizioni, in alcune circostanze indicate nello Statuto sociale, ha effetto anche sui diritti di voto.

I “poteri speciali” (indicati all'art. 6.3 dello Statuto sociale, in attuazione all'art. 2, comma 1, della “Legge sulle Privatizzazioni”) sono esercitabili dallo Stato italiano, rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a prescindere dalla quantità di azioni Terna eventualmente possedute dallo stesso Ministero. In particolare, in attuazione alla “Legge sulle Privatizzazioni”, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), è attribuita la titolarità dei seguenti “poteri speciali”:

a) opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti (vale a dire pari o superiori alla ventesima parte del capitale di Terna costituito da azioni con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie) da parte di soggetti nei cui confronti opera il limite al possesso azionario sopra descritto. L'opposizione deve essere espressa entro 10 giorni dalla data della comunicazione, che deve essere effettuata dagli Amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, solo nei casi in cui l'operazione sia suscettibile di recare pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more, il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi;

b) opposizione alla conclusione dei patti parasociali individuati nel TUF, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale di Terna costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro 10 giorni dalla data della comunicazione, che deve essere effettuata dalla CONSOB. Nelle more, il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi;

c) veto, debitamente motivato, in relazione al concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle deliberazioni di scioglimento della Società, di trasferimento dell'Azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri indicati allo stesso art. 6.3 dello Statuto sociale;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività produttive (oggi Ministro dello Sviluppo Economico), provvede a nominare il relativo sostituto.

Il potere di opposizione di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto all'art. 4, comma 228, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.

I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004.

Il "limite massimo di possesso azionario" (previsto all'art. 6.4 dello Statuto sociale e secondo quanto disposto dall'art. 3 della "Legge sulle Privatizzazioni") è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del TUF, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate. Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (5%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Tale limite di possesso azionario decade comunque allorché sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto, a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Le descritte disposizioni in materia di poteri speciali contenute nella "Legge sulle Privatizzazioni" sono state recentemente oggetto di una modifica legislativa tuttavia non ancora efficace, poiché in attesa di disposizioni di attuazione in corso di emanazione.

In particolare, con il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 (cd. "Decreto Golden Power"), il legislatore ha dettato nuove disposizioni in materia di poteri speciali del Governo "*inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*", al fine di uniformare la normativa nazionale alla normativa dell'Unione Europea, attribuendo all'Esecutivo poteri di intervento per tutelare gli interessi legittimi, essenziali e strategici del Paese.

Tali disposizioni, contenute agli artt. 2 e 3 del "Decreto Golden Power", essenzialmente prevedono:

- l'emanazione di appositi regolamenti, da aggiornare almeno ogni tre anni, volti ad individuare "*le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo*";

- l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - entro 10 giorni e comunque prima che vi sia data attuazione - di delibere, atti e operazioni adottati da una società che detenga uno o più degli attivi come sopra individuati, che abbia per effetto:
  - o modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi,
  - o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società,
  - o il trasferimento all'estero della sede sociale,
  - o il mutamento dell'oggetto sociale,
  - o lo scioglimento della società,
  - o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della "Legge sulle Privatizzazioni", come da ultimo modificata dall'articolo 3 dello stesso decreto,
  - o il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi,
  - o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
 nonché l'obbligo di notifica delle delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi;
- il potere di veto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato - su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri - sulle delibere, gli atti o le operazioni notificate che diano luogo "*a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti*". Il potere di veto può essere esercitato anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, qualora ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Il veto è comunicato entro 15 giorni dalla notifica; tale termine può essere sospeso per una sola volta nel caso di richiesta di informazioni e fino al ricevimento delle stesse che devono essere rese entro il termine di 10 giorni.

Le delibere, gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione degli obblighi di notifica dell'informativa o in violazione delle condizioni, delle prescrizioni o del veto posti dal Governo sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Chiunque non osservi le disposizioni in materia di notifica e di veto, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative indicate nello stesso "Decreto Golden Power";

- l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - entro 10 giorni - di acquisti a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica, esterno all'Unione Europea, ossia "*che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito*", di partecipazioni di controllo in società che detengono gli attivi individuati come strategici, "*di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto*". La notifica è accompagnata "*da ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione,*

dell'acquirente e del suo ambito di operatività". Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto anche della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato patti parasociali;

- il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 15 giorni dalla notifica delle predette acquisizioni e da esercitarsi, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, di:
  - o condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato "relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti", qualora l'acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio a detti interessi, o
  - o opporsi all'acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela degli indicati interessi essenziali dello Stato, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui sopra.

Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata.

Fino alla notifica ed al decorso del termine per l'eventuale esercizio dei poteri speciali relativi alle indicate acquisizioni, i diritti di voto e gli altri diritti non patrimoniali connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi, così come tali diritti sono sospesi in caso di mancato rispetto degli impegni imposti come condizione all'ammissibilità dell'acquisizione, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alle sanzioni amministrative indicate nello stesso "Decreto Golden Power".

In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle. Le azioni dovranno essere cedute entro 1 anno e, in caso di mancata ottemperanza, su richiesta del Governo, il tribunale ordinerà la vendita delle suddette azioni.

Ferme le disposizioni sopra commentate, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea è consentito a condizione di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione Europea;

- i poteri speciali di veto e di opposizione alle acquisizioni sono esercitati sulla base di criteri oggettivi, quali:
  - o l'esistenza di legami tra gli operatori coinvolti e (a) paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze; o (b) organizzazioni criminali o con soggetti o enti ad esse comunque collegati;
  - o l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione a garantire: (a) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti; (b) il mantenimento, la sicurezza o l'operatività delle reti e degli impianti.

Fino all'adozione delle disposizioni che dovranno indicare le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei

poteri speciali sopra indicati sono state attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le società da esso partecipate.

Per effetto delle indicate disposizioni del “Decreto Golden Power” e per quanto riguarda Terna, cesseranno dunque di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di individuazione degli attivi strategici:

- l'attuale normativa in materia di poteri speciali prevista dall'articolo 2 della “Legge sulle Privatizzazioni” e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 (*“Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474”* e s.m.i.), le cui disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti che completeranno l'individuazione dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
- le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999 (*“Disposizioni per l'attribuzione di poteri speciali al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in tema di dismissioni di partecipazioni azionarie dell'ENEL S.p.a.”*), nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 settembre 1999 (*“Individuazione del contenuto della clausola statutaria, da inserire negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed ENEL Distribuzione S.p.a., che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità dei poteri speciali ai sensi dell'art. 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in L. 30 luglio 1994, n. 474”*) e nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2005 n. 32578 che, in ragione delle modifiche apportate alla “Legge sulle Privatizzazioni” dall'art. 4 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, aveva aggiornato il contenuto della clausola statutaria in materia di poteri speciali già contenuta nello Statuto di Terna;
- le attuali clausole in materia di poteri speciali presenti nello Statuto sociale di Terna, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di possesso azionario.

### **Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera f), del TUF)**

In attuazione alla normativa in materia di privatizzazioni sono previste (agli artt. 6.3 e 6.4 dello Statuto sociale) alcune restrizioni al diritto di voto collegate all'esercizio dei “poteri speciali” dello Stato italiano e ai limiti al possesso azionario secondo quanto indicato nel precedente titolo.

Ulteriori restrizioni sono previste per gli operatori del settore elettrico (in base al disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in materia di *“criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”*) per i quali è stabilito un limite pari al 5% del capitale sociale all'esercizio del diritto di voto in sede di nomina degli Amministratori (art. 14.3 lett. e) dello Statuto sociale).

Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di individuazione degli attivi strategici di cui alle disposizioni del “Decreto Golden Power” in corso di emanazione - come già descritte nel precedente titolo *sub* “Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali” - cesseranno di avere efficacia le restrizioni al diritto di voto collegate all'esercizio dei “poteri speciali” dello Stato italiano così come previste dalla “Legge sulle Privatizzazioni” e nello Statuto sociale di Terna, trovando invece applicazione quelle

previste in materia dallo stesso “Decreto Golden Power”, ferme comunque restando le disposizioni e le restrizioni al diritto di voto previste nello Statuto di Terna collegate alle disposizioni in materia di limite massimo di possesso azionario.

## **Nomina e sostituzione degli Amministratori e modifiche statutarie (ex art. 123 *bis*, comma 1, lettera I), del TUF)**

### *Nomina, requisiti e durata in carica degli Amministratori*

Le modalità per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 14 dello Statuto.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea tra sette e tredici membri (art. 14.1 dello Statuto sociale), nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato (art. 14.2 dello Statuto sociale). A essi può aggiungersi un Amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata allo Stato italiano (art. 6.3 lett. d) dello Statuto sociale) in forza della normativa in materia di privatizzazioni; finora tale potere di nomina non risulta essere stato esercitato dallo Stato italiano e le disposizioni in materia cesseranno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di individuazione degli attivi strategici di cui alle disposizioni del “Decreto Golden Power” in corso di emanazione, come già descritte nel precedente titolo *sub* “Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali”.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i componenti il Consiglio (art. 16.1 dello Statuto sociale e art. 2380 *bis*, comma 5, del codice civile): in mancanza, dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può eleggere un Vice presidente. In nessun caso tali cariche possono essere rivestite dall'Amministratore nominato dallo Stato italiano in forza della predetta normativa in materia di privatizzazioni (art. 16.1 dello Statuto sociale).

La nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ha luogo – in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, di quanto richiesto dal D.P.C.M. 11 maggio 2004 e in conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate – secondo il meccanismo del “voto di lista”, disciplinato dall'art. 14.3 dello Statuto sociale, finalizzato a garantire una presenza nell'organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie, in misura pari a tre decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore.

In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 *bis*, della “Legge sulle Privatizzazioni”, dall'art. 147 *ter* del TUF e dalle norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate contenute negli articoli 144 *ter* e seguenti del Regolamento Emittenti, tale sistema elettivo – che non si applica per la nomina dell'Amministratore eventualmente designato dallo Stato italiano – prevede che le liste dei candidati possano essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente ovvero da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari nei termini e nei modi previsti dalla legge, della percentuale almeno dell'1% - ovvero della minore misura prevista dalla normativa anche regolamentare - delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea. In proposito la CONSOB, in attuazione a quanto previsto dall'art. 147 *ter* del TUF e dall'art. 144 *septies* del Regolamento Emittenti, ha fissato - con Delibera n. 18452 del 30 gennaio 2013 e per l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2012 - la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Terna nell'1% del capitale,

tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della Società e facendo salva la minor quota eventualmente prevista dallo Statuto.

La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono regolati, per espresso rinvio dello Statuto, dalla normativa anche regolamentare applicabile.

In particolare, la presentazione e il deposito delle liste devono avvenire - ai sensi dell'articolo 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF - almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata – secondo quanto previsto dall'art. 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF - avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti aventi diritto devono presentare e/o recapitare la relativa certificazione o la comunicazione rilasciata ai sensi degli articoli 144 *sexies*, comma 4 *quater*, Regolamento Emittenti e 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010), anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno 21 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione).

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono elencare i candidati mediante un numero progressivo (art. 14.3 dello Statuto sociale) e indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto (art. 147 *ter* del TUF) e ogni altra informazione o dichiarazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ed agli articoli 147 *ter*, comma 1 *ter*, e 148, comma 1 *bis*, del TUF.

Nel caso in cui, all'esito delle votazioni, non risultasse rispettata la normativa in materia di equilibrio tra i generi, l'art. 14.3 lettera *c-bis*) dello Statuto sociale prevede la formazione di una nuova graduatoria decrescente tra tutti i candidati che risulterebbero eletti e la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria con il primo dei candidati del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla medesima lista del candidato sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dallo Statuto. In caso di parità di quozienti, il sostituto viene tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dallo Statuto. In caso di mancanza di candidati da tale lista, si procederà con le maggioranze di legge rispettando una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. Ove sia necessario nominare più di un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati risultati eletti, l'operazione di sostituzione indicata verrà eseguita risalendo dal basso la graduatoria fino al soddisfacimento del dettato normativo.

Le disposizioni statutarie – introdotte con delibera dell'Assemblea del 16 maggio 2012 - finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi troveranno applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 31.1 dello Statuto sociale, ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2011, n. 174 e in vigore dal 12 agosto 2011, salvo ulteriori proroghe previste dalla legge. Pertanto troveranno la prima applicazione in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio 2013.

In base a quanto previsto dall'art. 147 *ter*, comma 3, del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Al riguardo si ricorda che, nel caso in cui, all'esito delle votazioni, non risultasse eletto il numero di amministratori riservati alle liste di minoranza, nonché l'amministratore di minoranza previsto dall'art. 147 *ter*, comma 3, del TUF, così come il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi di Statuto, l'art. 14.3 dello Statuto sociale, rispettivamente alle lettere b) e c), prevede:

- che alla maggioranza siano riservati solo i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, nel caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
- che il candidato risultato eletto con il quoziente più basso sarà sostituito, secondo ordine progressivo, dal candidato in possesso dei requisiti tratto dalla medesima lista del candidato sostituito.

Le liste sono corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dalle informazioni previste dall'articolo 144 *octies*, comma 1, Regolamento Emittenti e da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto. I soci che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (avente ad oggetto "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo"), che raccomanda loro di depositare, insieme alla lista, una dichiarazione inerente l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147 *ter*, comma 3, del TUF contenente le informazioni elencate nella stessa Comunicazione con riguardo all'elezione dell'organo di amministrazione.

In base a uno specifico richiamo inserito nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e tenuto conto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito (articolo 2 e Commento all'art. 5), unitamente alle liste, è espressamente richiesto il deposito di un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, accompagnata dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 dello stesso Codice di Autodisciplina.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle indicate caratteristiche dei candidati e dalle ulteriori dichiarazioni ed informazioni previste dall'articolo 144 *octies*, comma 1, Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, sono messe a disposizione del pubblico - ai sensi dell'articolo 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF - presso la sede sociale, sul sito internet della Società e secondo le modalità previste dalla CONSOB, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, garantendosi in tal modo una procedura trasparente per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto prevede infine – in attuazione di quanto richiesto dal D.P.C.M. 11 maggio 2004 – per gli operatori del settore elettrico un limite pari al 5% del capitale sociale per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto in sede di nomina degli Amministratori, secondo quanto già indicato nel precedente titolo.

Per l'eventuale sostituzione degli Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

In ogni caso la sostituzione dei Consiglieri cessati viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dall'art. 15.4 dello Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Gli Amministratori della Società devono possedere requisiti di onorabilità analoghi a quelli applicabili ai sindaci delle società quotate (art. 15.2 dello Statuto sociale). Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità (art. 14.3 dello Statuto sociale).

Riguardo ai requisiti di professionalità lo Statuto sociale (art. 15.3) stabilisce che non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro; ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 26.1 dello Statuto; ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 26.1 dello Statuto (si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale e al diritto tributario, all'economia aziendale e alla finanza aziendale, nonché le materie e i settori di attività inerenti all'energia in generale, alle comunicazioni e alle strutture a rete).

Con maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'art. 147 *ter* comma 4, del TUF, almeno un terzo degli Amministratori in carica deve inoltre essere in possesso di specifici requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.4 dello Statuto che richiama i requisiti dei Sindaci indicati dall'art. 148, comma 3, del TUF; inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 11 maggio 2004, agli Amministratori esecutivi, tenuto conto della specifica attività svolta dalla Società, risultano applicabili i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10 della Direttiva 2003/54/CE quali risultanti dall'art. 15.5 dello Statuto sociale.

La presenza di Amministratori qualificabili come "indipendenti", secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, assume rilevanza nell'ambito della composizione dei Comitati consiliari previsti dallo stesso Codice e del Comitato Operazioni con Parti Correlate istituito in Terna in adempimento alle disposizioni del

Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate emanato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo a ciascuno dei suoi componenti e valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei suoi componenti non esecutivi, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati.

La Società si è dotata di una specifica procedura interna che definisce i criteri per la valutazione dell'indipendenza dei propri componenti non esecutivi e per l'accertamento dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina ("Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina"). Tale procedura, recentemente aggiornata con delibera del 19 dicembre 2012 coerentemente con le nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina, prevede la verifica dei requisiti dopo la nomina, ovvero ogniqualvolta si verificano eventi che possono interferire sulla condizione di indipendenza di un Amministratore e comunque almeno una volta l'anno (di norma nei 30 giorni precedenti l'approvazione del progetto di bilancio). A tal fine, sono richieste agli Amministratori le informazioni necessarie per consentire al Consiglio di effettuare la propria valutazione. Inoltre, tenuto conto di quanto auspicato nell'ambito dell'art. 5 del Codice di Autodisciplina, è previsto che gli Amministratori non esecutivi che abbiano dichiarato la loro indipendenza si impegnino a mantenere tale requisito per tutta la durata dell'incarico, rimettendo eventualmente la verifica della permanenza del requisito ad una nuova valutazione del Consiglio di Amministrazione che, se del caso, può essere effettuata anche con riferimento a criteri parzialmente diversi da quelli individuati di cui è data informativa secondo quanto richiesto dallo stesso Codice di Autodisciplina (art. 3.C.4).

#### *Piani di successione*

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli assetti proprietari di Terna e della concentrazione dell'azionariato, ha ritenuto già il 20 marzo 2012 – con riferimento a quanto previsto dal paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" che ha anticipato per gli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib allo scorso esercizio gli obblighi di informativa in ordine alle disposizioni dell'odierno art. 5.C.2 del Codice di Autodisciplina - di non procedere ad una valutazione di piani di successione per gli Amministratori esecutivi.

#### *Modifiche statutarie*

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modificazioni dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Lo Statuto sociale (art. 21.2), secondo quanto consentito dalla legge, attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di adottare alcune delibere di competenza assembleare che possono determinare modifiche statutarie quali:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'art. 6.3 dello Statuto sociale, in attuazione alla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano, rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il "potere speciale" di veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato e all'adozione di una serie di delibere assembleari di rilevante impatto sulla Società suscettibili di comportare modifiche statutarie già precedentemente descritte *sub* "Restrizioni al trasferimento di titoli e diritti speciali".

Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di individuazione degli attivi strategici di cui alle disposizioni del "Decreto Golden Power" in corso di emanazione - come già descritte nel precedente titolo *sub* "Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali" - cesseranno di avere efficacia le indicate disposizioni riguardo al "potere speciale" di veto così come previsto dalla "Legge sulle Privatizzazioni" e nello Statuto sociale di Terna, trovando invece applicazione quelle previste in materia dallo stesso "Decreto Golden Power".

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della "Legge sulle Privatizzazioni", nonché dall'art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, lo Statuto sociale di Terna prevede che non possono essere modificate le disposizioni dell'art. 6.4 dello stesso Statuto relative al "limite massimo di possesso azionario" già illustrate nel precedente titolo *sub* "Restrizioni al trasferimento di titoli e diritti speciali", nonché quelle disposizioni contenute nello Statuto sociale che hanno la finalità di assicurare la tutela delle minoranze azionarie, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento a Terna delle attività, funzioni, beni e rapporti inerenti alla gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (1° novembre 2005).

### **Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123 *bis*, comma 1, lettera i), del TUF)**

Le informazioni richieste dall'articolo 123 *bis*, comma 1, lettera i), del TUF su accordi tra la Società e gli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto sono rese nell'ambito della "Relazione Annuale sulla Remunerazione", pubblicata da Terna in adempimento a quanto disposto dall'art. 123 *ter* del TUF e dalla delibera CONSOB del 23 dicembre 2011, n. 18049 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2011, n. 303) che ha, tra l'altro, introdotto l'art. 84 *quater* al Regolamento Emittenti.

### **Attività di direzione e coordinamento**

Terna risulta soggetta al controllo di fatto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che possiede una partecipazione pari al 29,851% del capitale sociale. La verifica effettuata, da cui è emersa l'esistenza di siffatto controllo, è stata effettuata dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti e resa nota il 19 aprile 2007. Allo stato non è stata formalizzata né esercitata alcuna attività di direzione e coordinamento; Terna esercita la propria attività direttamente o attraverso le proprie controllate in condizioni di autonomia gestionale e negoziale.

Si precisa che le ulteriori informazioni sul governo societario previste dall'art. 123 *bis*, comma 2, del TUF e dall'art. 144 *decies* del Regolamento Emittenti in merito:

- alla *compliance*, (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera a), del TUF) sono illustrate nella sezione della Relazione appositamente dedicata (sezione III);
- alle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera b), del TUF), e le ulteriori pratiche di governo societario in materia (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera a), del TUF) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (sezione XI) e nell'ivi richiamato Allegato 1;
- al funzionamento dell'Assemblea (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera c), del TUF) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata all'Assemblea (sezione XVI);
- alla composizione e al ruolo degli Amministratori, nonché quelle relative alla nomina e composizione dell'organo di controllo (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera d), del TUF e 144 *decies* Regolamento Emittenti) sono illustrate nella Relazione, rispettivamente nella sezione dedicata al Consiglio di Amministrazione (sezione IV) e nelle successive sezioni dedicate ai Comitati interni al Consiglio (sezioni VI, VII, VIII e X) e nelle sezioni dedicate alla nomina e composizione del Collegio Sindacale (sezioni XIII e XIV).

### **Sezione III: Compliance**

Il sistema di *Corporate Governance* in atto nella Società risulta sostanzialmente in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Abi, Ania, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana, Confindustria come aggiornato da ultimo nel dicembre 2011 (accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. *sub* <http://www.borsaitaliana.it>) cui Terna ha aderito, come illustrato in premessa, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012, procedendo altresì all'adeguamento delle procedure in essere impattate dalle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2012.

Ulteriori azioni volte al miglioramento del sistema di *Governance* del Gruppo sono in corso e altre saranno valutate per il costante aggiornamento del sistema di *Governance* di Terna alle migliori pratiche e per l'adesione della Società alle disposizioni del nuovo Codice di Autodisciplina che entreranno in vigore in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013, così come indicato dalla tempistica di adeguamento prevista dalla disciplina transitoria.

La Società non è soggetta a disposizioni di legge non italiane che influenzano la sua struttura di *Corporate Governance*.

### **Sezione IV: Consiglio di Amministrazione**

#### **Composizione**

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2011, il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Compongono il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 13 maggio 2011: Luigi Roth, Flavio Cattaneo, Paolo Dal Pino, Matteo Del Fante, Michele Polo (Consiglieri eletti dalla

lista di maggioranza formulata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), Fabio Buscarini, Salvatore Machì e Romano Minozzi (Consiglieri eletti dalla lista di minoranza formulata dall'azionista Romano Minozzi e società dallo stesso controllate).

Gli Amministratori eletti rappresentano due delle tre liste presentate per l'indicata Assemblea. Ulteriori informazioni in merito alle liste dei candidati presentate ed al risultato delle votazioni sono disponibili sul sito internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Organi sociali/Assemblee azionisti/Assemblea del 13 maggio 2011*".

A seguito delle dimissioni del Consigliere Andrea Camporese (eletto dalla citata Assemblea nell'ambito della lista di maggioranza), il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 luglio 2011, ha deliberato la nomina per cooptazione di Francesco Pensato (previa indicazione dello stesso azionista di maggioranza Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che aveva espresso il Consigliere dimissionario). Tale nomina è stata confermata dall'Assemblea del 16 maggio 2012.

In base a quanto emerso dalle dichiarazioni rese per la nomina, dalle operazioni di scrutinio e dalla conclusione delle operazioni di voto, la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche in seguito alla nomina del Consigliere Pensato, risponde ampiamente ai requisiti richiesti dall'art. 147 *ter*, comma 3, del TUF risultando tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea del 13 maggio 2011 espressi dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi e prevede la presenza di un Presidente, nominato con deliberazione dell'Assemblea del 13 maggio 2011 ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, e di un solo Amministratore esecutivo, l'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, secondo quanto meglio specificato nel successivo titolo della presente sezione "Organi Delegati e altri Consiglieri esecutivi" dotati di adeguata competenza e professionalità (artt. 2.P.1 e 2.P.4 del Codice di Autodisciplina).

Gli Amministratori di Terna sono dotati di adeguata competenza e professionalità (art. 2.P.1 del Codice di Autodisciplina). Si riporta di seguito un breve profilo professionale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

• **Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth, 72 anni - Presidente**

[nato a Milano il 1° novembre 1940]

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e revisore contabile. Dal novembre 2005 è Presidente di Terna S.p.A., dal novembre 2009 Presidente di Terna Rete Italia S.r.l. (già TELAT S.r.l.) e dal febbraio 2012 Presidente di Terna Rete Italia S.p.A., società controllate da Terna S.p.A.. È anche Presidente di Alba Leasing S.p.A. dal maggio 2012 e Consigliere di Amministrazione indipendente in Pirelli & C. S.p.A. e in Autostrada Torino Milano S.p.A. dall'aprile 2007.

Ha iniziato la sua carriera manageriale nell'ambito del Gruppo Pirelli svolgendo attività in Italia e all'estero e successivamente in Metropolitana Milanese quale Direttore della Pianificazione. Dal 1980 gestisce medie aziende sia nel settore manifatturiero che immobiliare con posizione di Direttore Generale e Amministratore Delegato. Dal 1986 al 1993 è Amministratore Delegato della Ernesto Breda S.p.A.

Dal 1993 al 2001 è Presidente e Amministratore Delegato della Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A.. Dall'aprile 1996 al gennaio 1998 è Presidente della Società Ferrovie Nord Milano S.p.A., della quale è anche Amministratore Delegato dal dicembre 1996 al gennaio 1998. Dal dicembre 1996 al gennaio 1998 è Presidente e Amministratore Delegato di Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.. Dal maggio 1998 al dicembre 2000 è Amministratore Delegato dell'Ansaldo Trasporti S.p.A., nonché Istitore del settore trasporti di Finmeccanica S.p.A.. Dal 2002 al 2006 è Consigliere di Amministrazione dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi".

Dal gennaio 2004 all'aprile 2007 ha ricoperto l'incarico di Vice presidente in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., dal maggio 2004 all'aprile 2007, di Consigliere di Amministrazione in Telecom Italia S.p.A. e, dal 2001 al 2009, di Presidente della Fondazione Fiera Milano. Dal maggio 2006 al novembre 2009 è stato Vice presidente di Terna Participações S.A., società controllata da Terna S.p.A., da aprile 2009 ad aprile 2012 Presidente della Banca Popolare di Roma e, dal 2009 al 2010, Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara.

• **Flavio Cattaneo, 49 anni - Amministratore Delegato**

[nato a RHO (MI) il 27 giugno 1963]

Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, ha altresì una formazione specialistica in materia di gestione aziendale. Dal novembre 2005 Flavio Cattaneo è Amministratore Delegato di Terna S.p.A.. Dal gennaio 2008 è Consigliere indipendente in Cementir Holding S.p.A.. Dall'ottobre 2008 è Vice presidente con delega per le politiche energetiche e Ambientali di UIR, Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma. Ha ricoperto rilevanti posizioni di responsabilità e amministrazione in diverse imprese italiane nei settori delle costruzioni, radiotelevisivo, dei servizi, delle nuove tecnologie, di pubblici servizi e facility. Dal 1999 alla guida dell'ex Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano quale Commissario Straordinario, ne ha poi curato la quotazione in Borsa come Fiera di Milano S.p.A., diventandone Presidente e Amministratore Delegato fino al 2003.

Flavio Cattaneo è stato Consigliere di Amministrazione di numerose società nel settore energetico (dal 1999 al 2001), tra cui: la AEM S.p.A. di Milano (con la carica di Vicepresidente), la Serenissima Gas S.p.A., la Triveneta Gas S.p.A., la Seneca S.r.l. e la Malpensa energia S.r.l.. Da aprile 2003 viene designato al vertice della tv pubblica R.A.I. S.p.A. quale Direttore Generale fino ad agosto 2005 curando anche la fusione con Rai Holding e la separazione contabile. Dal maggio 2006 al novembre 2009 è stato Presidente di Terna Participações S.A., società controllata da Terna S.p.A..

• **Fabio Buscarini, 65 anni - Consigliere**

[nato ad Ancona il 6 febbraio 1948]

Laureato in Sociologia presso l'Università di Trento. Dal 1° gennaio 2007 è Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società INA Assitalia S.p.A., incarichi singolarmente già ricoperti sin dall'anno antecedente in entrambe le società prima della loro fusione. In precedenza, dal 1969 in Assicurazioni Generali dove ha ricoperto varie cariche fino alla nomina di Direttore Generale nell'aprile 2005.

Attualmente ricopre anche un'importante carica sociale in una società del Gruppo Generali, quale Generali Business Solutions S.p.A. ed è anche Consigliere di Amministrazione in Burgo Group S.p.A..

Dal maggio 2011 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A..

È rappresentante per l'ANIA presso l'Associazione CONSULTA delle Imprese di Roma.

Ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi: Vice Presidente e Consigliere in ImpreBanca Finanziaria d'Impresa S.p.A. (maggio 2008 - aprile 2012), Consigliere di Amministrazione in Compass S.p.A (ottobre 2010 – aprile 2012), in Banca Generali S.p.A. (aprile 2009–maggio 2011), in FATA Assicurazioni Vita e Danni S.p.A. (dicembre 2006 – aprile 2009) e della Banca di Credito dei Farmacisti (febbraio 2006 – luglio 2008); Membro Italiano International Management Board – sponsor dell'Operational Excellence (dal 2005 al 2006); Presidente Risparmio Assicurazioni (dicembre 2004 - agosto 2006); Consigliere in Generali Vita (aprile 2003 - aprile 2006), Europ Assistance (marzo 2003 - aprile 2004) e Finagen (marzo 2003 - aprile 2004).

• **Paolo Carlo Renato Dal Pino, 50 anni - Consigliere**

[nato a Milano il 26 giugno 1962]

Laureato in Economia presso l'Università di Pavia. Attualmente Presidente esecutivo di Pirelli Latin America. Dall'aprile 2008 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A., ed è, nell'ambito di tale incarico, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Coordinatore del Comitato Operazioni con Parti Correlate e componente del Comitato per la Remunerazione.

In precedenza ha ricoperto i seguenti incarichi: Amministratore Delegato di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (2006 - 2007); Presidente di Telecom Italia Latin America e di Tim Brasil (2004 - 2005); Amministratore Delegato di SEAT S.p.A. (2001 al 2004); Direttore Generale del Gruppo Editoriale L'Espresso (1995 – 2001); Chief Financial Officer dell'Editoriale la Repubblica S.p.A. ed è stato anche Amministratore Delegato di Kataweb S.p.A. e Consigliere e componente il Comitato esecutivo dell'ANSA.

Nel 1986, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Fininvest e nel 1987, fino al 1990, si è trasferito al Gruppo Mondadori dove ha ricoperto la carica di Chief Financial Officer del Gruppo Verkerke in Olanda.

• **Matteo Del Fante, 45 anni - Consigliere**

[nato a Firenze il 27 maggio 1967]

Laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Ha iniziato la sua carriera in J.P. Morgan dal 1991 ricoprendo per l'Italia e per l'estero responsabilità nel settore dei mercati a reddito fisso. Dal 1999 al 2003, quale *Managing Director* a Londra, si occupa di rilevanti operazioni finanziarie e strategiche in Europa. Da giugno 2010 è Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti S.p.A., dove in precedenza è stato Responsabile della Direzione Finanza e della Direzione Immobiliare.

Inoltre, da luglio 2010, lasciando la carica di Amministratore Delegato, ha assunto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “CDP Investimenti SGR”, società di gestione del risparmio che ha istituito e gestisce il “Fondo Investimenti per l'Abitare” operante nel settore dell'edilizia privata sociale. Dal maggio 2007 è Consigliere della società di consulenza SINLOC controllata delle Fondazioni di origine bancaria. Dall'aprile 2008 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A. ed è, nell'ambito di tale incarico, componente del Comitato Controllo e Rischi.

Dal luglio 2011 è membro del *Supervisory Board* dell'“EEFF-European Energy Efficiency Fund S.A.” fondo per l'efficientamento energetico promosso da Cassa depositi e prestiti, Commissione Europea, Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Deutsche Bank.

• **Salvatore Machì, 75 anni - Consigliere**

[nato a Palermo il 28 maggio 1937]

Laureato in Ingegneria elettrotecnica. Dopo un corso di specializzazione presso l'Istituto Superiore di Telecomunicazioni e un'esperienza professionale presso la Esso e la IBM, è entrato in Enel nel 1965 dove ha operato fino al 1999 rivestendo vari incarichi, tra cui spiccano quelli di Responsabile della Divisione Trasmissione, di Responsabile nazionale della produzione termoelettrica e di Direttore degli acquisti e degli appalti. Amministratore Delegato (dal luglio 1999 all'aprile 2000) e, quindi, Presidente (fino al luglio 2003) del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., è stato inoltre in tale periodo Consigliere di Amministrazione del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A..

Dal marzo 2003 presiede il Consiglio di Amministrazione del CESI S.p.A., nel quale in precedenza (dal luglio 1999 all'ottobre 2001) aveva ricoperto la carica di Amministratore Delegato. È Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A. dal settembre 2004 ed è, nell'ambito di tale incarico, Presidente del Comitato per la Remunerazione e Coordinatore del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

• **Romano Minozzi, 78 anni - Consigliere**

[nato a Castelnuovo Rangone (Modena) il 6 marzo 1935]

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Bologna.

Ha iniziato la sua carriera alla Banca Commerciale Italiana. Nel 1961 è tra i fondatori di Iris Ceramica, di cui ricopre da allora la carica di Presidente e ne rimane il riferimento principale.

Attualmente, oltre alla carica di Presidente di Iris Ceramica S.p.A., è Consigliere di Castellarano Fiandre S.p.A. e, dal 7 gennaio 2013, Presidente di GranitiFiandre S.p.A..

Dal maggio 2011 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A. ed è, nell'ambito di tale incarico, componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

Romano Minozzi ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua attività, tra cui il premio "Innovazione 2000", da parte dell'Academy of Ceramics.

In passato, ha ricoperto vari incarichi: per 10 anni Consigliere del Banco S. Geminiano e S. Prospero poi incorporato nel Banco Popolare; dal luglio 2002 al maggio 2005 Consigliere indipendente di Ferrari Automobili S.p.A. Maranello (MO) su designazione di Mediobanca e membro del patto di sindacato di Mediobanca dalla costituzione; di Consigliere di GranitiFiandre S.p.A. dall'aprile 2004, nonché di Presidente di Fincea S.p.A. e Domfin S.p.A., Amministratore unico di IRIS Due S.p.A., Amministratore Unico di R.M. Finanziaria S.p.A. e Canalfin S.p.A. (queste ultime incorporate per fusione il 31 ottobre 2012 in Iris Ceramica S.p.A.).

• **Francesco Pensato, 66 anni - Consigliere**

[nato a Casalpusterlengo (LO) il 17 febbraio 1947]

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. Svolge attività professionale quale Avvocato cassazionista, dal 2001 come Senior Partner dello Studio Legale Associato "Franzosi Dal Negro Pensato Setti" responsabile del dipartimento di diritto societario e delle procedure concorsuali e, attualmente, come titolare dello studio associato "Pensato & Partners Avvocati". Dal luglio 2011 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A. ed è, nell'ambito di tale incarico, componente del Comitato Controllo e Rischi. Dal 2010 è anche Consigliere di Amministrazione di Mediocredito Italiano S.p.A..

La sua esperienza professionale, maturata nell'ambito della consulenza e assistenza legale in materia societaria e commerciale a favore di imprese italiane e straniere di medie e grandi dimensioni, comprende anche numerosi incarichi societari di nomina giudiziaria come la presidenza di collegi arbitrali, nonché incarichi quale Commissario Liquidatore e Commissario Straordinario con funzioni gestorie su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico. Su nomina giudiziaria attualmente è Rappresentante Comune degli obbligazionisti di Telecom Italia S.p.A..

È stato membro della Commissione per la riforma delle procedure concorsuali costituita dal Ministero della Giustizia e membro della Commissione per la riforma dell'amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi costituita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 2001 al 2004 è stato Vicepresidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e, dal 1998 al 2001, ha assunto la Presidenza congiunta con il Presidente della Corte d'Appello di Milano della Commissione paritetica mista per la gestione dei rapporti tra Magistratura ed Avvocatura milanese.

• **Michele Polo, 55 anni - Consigliere**

[nato a Milano il 7 agosto 1957]

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e dottore di ricerca in Economia Politica con master in Scienze economiche presso la *London School of Economics*. Dal 2003 è Professore ordinario di Economia Politica e, dal 2007, Prorettore dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi". Dall'aprile 2008 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A. ed è, nell'ambito di tale incarico, componente del Comitato per il Controllo Interno (ora Comitato Controllo e Rischi).

Direttore dell'Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente (IEFE) dell'Università Bocconi svolge ulteriori attività scientifiche e accademiche: è Direttore del Giornale degli Economisti e componente il Comitato di redazione di Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente e del Comitato di redazione di Mercato, Concorrenza, Regole.

È consulente scientifico della casa editrice "Il Mulino" di Bologna. Dal 2003 al 2006 è *Economic Advisor* della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea. Dall'aprile 2008 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A.. È autore di numerosi saggi e monografie su vari temi dell'antitrust, delle liberalizzazioni e dei settori energetici.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo a ciascuno dei suoi componenti (art. 2.P.1 del Codice di Autodisciplina).

La valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei componenti non esecutivi è stata effettuata, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati, in occasione della nomina e, da ultimo, nella riunione del 15 marzo 2013, secondo quanto riportato al successivo titolo "Amministratori indipendenti".

Nella tabella 1 allegata sono riportate informazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione alla data del 15 marzo 2013 (artt. 1.C.1 lett. i)-(1) del Codice di Autodisciplina e 123 *bis*, comma 2, lett. d), del TUF).

### *Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società*

Tutti gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario – tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi ricoperti, al di fuori della Società, in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni sia dell’impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte – e dedicano il tempo necessario a un proficuo svolgimento dei loro compiti, essendo ben consapevoli delle responsabilità inerenti alla carica rivestita.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Terna sin dal febbraio 2007, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, ha approvato gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in società di rilevanti dimensioni compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore in Terna S.p.A. riportati nel documento interno “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di TERNA S.p.A.”, richiedendo che gli Amministratori di Terna ne tengano conto nell’accettazione della carica. Dopo oltre 4 anni dall’adozione, in seguito al costante monitoraggio delle scelte di *governance* della Società ed in linea con la *practice* riscontrata in società omologhe, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2011, ha proceduto ad una rivisitazione degli stessi orientamenti i quali, per tenere conto dei chiarimenti forniti dal Codice di Autodisciplina nell’edizione del dicembre 2011, sono stati ulteriormente aggiornati con delibera del 19 dicembre 2012.

Sono state definite, a tal fine, “società di rilevanti dimensioni”:

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell’intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) e altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un patrimonio netto superiore ad 1 miliardo di euro.

Il Consiglio ha quindi individuato criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo (di Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo - ad es. Presidente esecutivo, Consigliere delegato, cioè munito di specifica procura - non esecutivo e/o indipendente e di Sindaco effettivo), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti, nonché alla loro eventuale appartenenza al Gruppo Terna o alle società partecipate da Terna (che, originando dall’incarico stesso, non sono computati ai fini del numero massimo). È specificato che l’attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza. Al fine di valutare l’impegno richiesto per ciascun tipo di incarico è stato attribuito un “peso” per ciascuna tipologia definita, prevedendo altresì l’incompatibilità tra l’incarico di Amministratore Delegato in Terna e quello di Amministratore Delegato in altre società di rilevanti dimensioni.

Nell’ipotesi di più incarichi ricoperti nell’ambito del medesimo Gruppo, anche in ragione di un rapporto di lavoro con una delle società dello stesso, si tiene conto solo dell’incarico cui è attribuito il “peso” maggiore.

Tutti gli Amministratori in carica, nominati dall’Assemblea del 13 maggio 2011, già in occasione del deposito delle liste e, successivamente, all’accettazione della carica, hanno reso noti gli incarichi dagli stessi ricoperti. Parimenti, l’Amministratore confermato dall’Assemblea del 16 maggio 2012 in sede di nomina. In base alle

comunicazioni aggiornate pervenute alla Società in attuazione agli orientamenti deliberati, tutti gli Amministratori, alla data del 15 marzo 2013, risultano ricoprire un numero di incarichi compatibile con gli stessi orientamenti espressi dal Consiglio.

Nella sintesi delle caratteristiche personali dei singoli Consiglieri sono indicati gli incarichi dagli stessi ricoperti. Il numero degli incarichi di amministratore o sindaco in altre società di rilevanti dimensioni è indicato nella tabella 1 allegata.

Non sono state deliberate dall'Assemblea di Terna deroghe al divieto di concorrenza degli Amministratori previsto dall'art. 2390 del codice civile (art. 1.C.4 del Codice di Autodisciplina).

### *Induction Programme*

Terna ha ritenuto opportuna l'organizzazione di iniziative, che costituiscono ormai una tradizione almeno annuale, finalizzate a fornire agli Amministratori ed ai Sindaci un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento, così come previsto dall'art. 2.C.2 del Codice di Autodisciplina.

Su iniziativa del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, successivamente alla nomina così come nel corso dell'esercizio 2012, gli Amministratori di Terna hanno partecipato a incontri con il management della Società, ai quali hanno assistito anche i componenti il Collegio Sindacale, relativamente alle attività di *core business* con particolare riferimento alla redazione del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale.

Inoltre, in occasione delle riunioni Consiliari e dei Comitati, su invito del Presidente ed in linea con le disposizioni dell'art. 1.C.6 del Codice di Autodisciplina, hanno partecipato alle riunioni dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove richiesto dallo specifico argomento, per illustrarne il quadro normativo di riferimento.

Gli Amministratori inoltre sono tenuti costantemente informati dalle competenti funzioni aziendali sulle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni. In occasione della nomina sono adeguatamente informati in ordine al sistema di governo societario e alle linee fondamentali di *Governance* in essere.

### **Ruolo del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e a esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi della Società e del Gruppo, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società e delle sue controllate.

Oltre a esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, lo Statuto sociale (art. 21.1), secondo quanto consentito dalla legge, attribuisce al Consiglio il potere di adottare alcune delibere di competenza assembleare che possono determinare modifiche statutarie come già precedentemente descritto *sub* "Modifiche statutarie".

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o a uno o più dei suoi componenti (art. 22.1 dello Statuto sociale).

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto stabilito dalla legge e a quanto previsto da proprie specifiche deliberazioni e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del Codice di Autodisciplina:

- esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui essa è a capo monitorandone periodicamente l'attuazione. Sotto tale profilo, il vigente assetto dei poteri in ambito aziendale prevede, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione deliberi circa l'approvazione del budget annuale e dei piani pluriennali della Società annualmente aggiornati (che riportano in forma aggregata anche i budget annuali e i piani pluriennali delle società controllate) (art. 1.C.1, lett. a) del Codice di Autodisciplina). L'attività di monitoraggio è effettuata attraverso la valutazione periodica dell'andamento della gestione ed attraverso specifici strumenti di *Company Performance Management* (BSC). Nel corso del 2012, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il piano strategico, industriale e finanziario di Terna e del Gruppo Terna presentato al mercato il 20 marzo 2012 (Piano Strategico 2012 – 2016) aggiornato, da ultimo, il 6 febbraio 2013 (Piano Strategico 2013 – 2017), perseguendo così la creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Con riguardo alle attività pianificate, il Consiglio fornisce apposite linee di indirizzo, una descrizione degli obiettivi, delle caratteristiche e delle modalità di applicazione delle attività di monitoraggio dei processi aziendali e dell'analisi dei rischi e definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici inerenti allo svolgimento della *mission* attribuita alla Società (artt. 1.P.2 e 1.C.1, lett. b) del Codice di Autodisciplina). Si rinvia in proposito alla sezione XI;
- definisce il sistema di *Corporate Governance* nell'ambito della Società e provvede alla nomina, alla definizione delle funzioni e dei regolamenti dei Comitati interni al Consiglio così come stabilito dal vigente assetto dei poteri in ambito aziendale ed esposto nella presente Relazione (artt. 1.C.1, lett. a), 7.P.3 e 7.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina);
- delibera, riguardo alla struttura del Gruppo, in ordine alla costituzione di nuove società, all'assunzione e alienazione di partecipazioni in società, ovvero di aziende o rami di aziende di valore superiore a 30 milioni di euro, così come previsto dal vigente assetto dei poteri in ambito aziendale (art. 1.C.1, lett. a) del Codice di Autodisciplina);
- approva, in base alle proposte formulate dall'apposito Comitato, la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, che sottopone al voto consultivo dell'Assemblea e, sentito anche il Collegio Sindacale, determina la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche (art. 6.P.4 del Codice di Autodisciplina), che illustra annualmente in un'apposita relazione. Si rinvia in proposito alla sezione IX;
- valuta nel continuo l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, definito dall'Amministratore Delegato in base alle deleghe ricevute, nonché delle sue controllate aventi rilevanza strategica (per tali intendendosi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 22 febbraio 2007: a) le società controllate quotate in mercati regolamentati e b) le società controllate che all'estero abbiano una quota significativa di mercato nel settore di *core business* del Gruppo) ed in occasione dell'esame di procedure interne in materia sottoposte al Consiglio e delle deliberazioni assunte che, nel corso dell'esercizio 2012, hanno riguardato anche la riorganizzazione del Gruppo e gli adeguamenti alle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina. Con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ne definisce le linee di indirizzo su proposta dell'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” e previo parere dell'apposito Comitato (artt. 1.C.1 lett. c) e 7.C.1 lett. a) e b) del Codice di Autodisciplina). La valutazione sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna rispetto alle caratteristiche

dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché alla sua efficacia, è effettuata almeno annualmente previo parere del Comitato Controllo e Rischi (art. 7.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina). Si rinvia in proposito alla sezione XI;

- esamina e approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, specie se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi. Sono fatti salvi i poteri conferiti all'Amministratore Delegato per i casi di particolare urgenza. In particolare, oltre a quanto specificamente previsto dall'apposita procedura in materia di operazioni con parti correlate ed ai presidi posti in essere per l'individuazione e gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse proprio o di terzi riguardo ad un'operazione allo stesso sottoposta (per i quali si rinvia all'apposita sezione XII *sub* "Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate"), sono sottoposte alla preventiva approvazione o all'esame preventivo (nel caso di operazioni di competenza delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Terna) del Consiglio di Amministrazione le "operazioni di significativo rilievo" concluse anche per il tramite di società controllate individuate nell'ambito di un'apposita procedura interna del Consiglio ("Approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse", aggiornata da ultimo il 31 marzo 2011). Sono definite tali (i) quelle che per oggetto, corrispettivo, modalità e tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni anche contabili di Terna e che di per sé impongono a Terna di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo nel rispetto delle prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari e/o (ii) le operazioni il cui controvalore sia superiore a 50 milioni di euro, a eccezione di quelle previste in sede di budget e nei piani finanziari approvati, nonché dei contratti inerenti all'attività di dispacciamento e tutti i servizi a esso collegati (art. 1.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina). Al riguardo, è espressamente previsto che il Consiglio di Amministrazione riceva un'adeguata informativa sulle modalità esecutive delle operazioni di significativo rilievo, sulle condizioni temporali ed economiche per la realizzazione di tali operazioni, sul procedimento valutativo, sugli interessi e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per Terna e per le sue controllate connessi a suddette operazioni ed, altresì, che possa avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti per un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione. Le deliberazioni consiliari assunte relativamente ad operazioni infragruppo sono adeguatamente motivate quanto alle ragioni e la convenienza dell'operazione. Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre riservate, in base al vigente assetto dei poteri in ambito aziendale, le deliberazioni in ordine: la contrazione di finanziamenti, attivi e passivi, sotto qualsiasi forma, a medio e lungo termine, di valore superiore a 100 milioni di euro non previsti dal budget e dai piani finanziari approvati e non finalizzati alla realizzazione degli interventi già approvati dal Consiglio nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica e/o nel Piano strategico;

- riceve, al pari del Collegio Sindacale e secondo quanto previsto dall'art. 21.3 dello Statuto sociale, una costante ed esauriente informativa dall'Amministratore Delegato circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe a lui conferite e relativamente all'andamento della gestione della Società, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo, consuntivata su base trimestrale in un'apposita relazione (art. 1.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina). In particolare, per quanto concerne tutte le operazioni di significativo rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate (ivi incluse eventuali operazioni con parti correlate di minore rilevanza come individuate nell'apposita procedura adottata da Terna e che non siano escluse dall'applicazione della stessa, la cui approvazione non sia riservata al Consiglio di Amministrazione),

l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio stesso circa (i) le caratteristiche delle operazioni medesime, (ii) i soggetti coinvolti e la loro eventuale correlazione con la Società o le sue controllate;

- valuta il generale andamento della gestione sociale, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e dal Comitato Controllo e Rischi e verificando periodicamente il conseguimento dei risultati programmati (art. 1.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina);
- effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione. Si rinvia in proposito a quanto esposto più nel dettaglio nel successivo titolo "Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione" (art. 1.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina);
- valuta, sentito il Collegio Sindacale e previo parere del Comitato Controllo e Rischi, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale (art. 7.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina);
- riferisce agli azionisti in Assemblea secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si rinvia in proposito alla sezione XVI.

#### *Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente*

Gli Amministratori si riuniscono con regolare cadenza e svolgono i propri compiti con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti (artt. 1.P.1 e 1.P.2 del Codice di Autodisciplina).

Nel corso dell'esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 7 riunioni durate in media circa 1 ora e 20 minuti ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Consiglieri e la presenza del Collegio Sindacale ed alle quali hanno partecipato, su invito del Presidente ed in linea con le disposizioni dell'art. 1.C.6 del Codice di Autodisciplina, dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno. La percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2012 è indicata nella tabella 1 allegata (artt. 1.C.1 lett. i)-(2) del Codice di Autodisciplina e 123 bis, comma 2, lett. d), del TUF).

Per l'esercizio in corso (2013) sono state previste adunanze consiliari con cadenza, di norma, mensile e sono state calendarizzate tutte le riunioni attinenti all'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto comunicato al mercato in data 18 e 24 gennaio 2013. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 2 riunioni.

Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono coordinate dal Presidente. Quest'ultimo ha per Statuto i poteri di rappresentanza legale della Società e la firma sociale, presiede l'Assemblea, presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca le riunioni consiliari, ne fissa l'ordine del giorno su richiesta dell'Amministratore Delegato e ne guida il relativo svolgimento; verifica altresì l'attuazione delle deliberazioni consiliari (art. 25 dello Statuto sociale) ed è investito dei compiti attribuiti al Presidente dalla legge e dal Codice di Autodisciplina cui la Società ha aderito. In particolare, riguardo ai compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio, il Presidente si assicura che siano tempestivamente fornite ai Consiglieri la documentazione e le

informazioni adeguate, affinché lo stesso Consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame (art. 1.C.5 e Commento all'art. 2 del Codice di Autodisciplina).

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 2012 - tenuto conto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e del complesso delle regole di *Governance* della Società riguardo le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari istituiti - ha definito congrua un'informativa pre-consiliare e per i Comitati almeno coerente con la tempistica prevista per la convocazione delle riunioni di tali organismi, fermo restando che, ove l'argomento lo richieda, le informazioni rese possono essere integrate, anche successivamente, dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o da esponenti del Management del Gruppo e/o consulenti all'uopo autorizzati ed invitati in occasione delle riunioni dei predetti organismi, ovvero delle riunioni del Collegio Sindacale, ovvero in occasione di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e/o Sindaci organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell'impresa.

Successivamente a quanto deliberato e fino alla data di approvazione della presente Relazione, l'informativa resa è stata coerente con quanto indicato dal Consiglio.

#### *Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

In ottemperanza al Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione di Terna ha effettuato anche per il 2012 la propria valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione avvalendosi dell'assistenza della società Egon Zehnder International S.p.A. quale consulente esterno specializzato al fine di assicurare la massima oggettività alle basi delle proprie valutazioni. Tale iniziativa fa seguito ad altre analoghe assunte dal Consiglio di Amministrazione di Terna sin dal 2006 che hanno, tra l'altro, evidenziato come l'adeguatezza della composizione del Consiglio di Terna e le specificità dei componenti abbiano contribuito all'assunzione di decisioni consapevoli (artt. 2.P.1, 2.P.2, 2.P.3, 2.P.4 del Codice di Autodisciplina).

Si precisa, ai sensi dell'art. 1.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina, che la società Egon Zehnder International S.p.A. ha espressamente dichiarato l'insussistenza di altre attività di consulenza e/o altri incarichi professionali tra Egon Zehnder e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e/o alcuna delle società controllate da Terna S.p.A.

L'analisi della società di consulenza, avviata nel corso del primo trimestre 2013, è stata condotta attraverso questionari qualitativi e approfondite interviste individuali con singoli Consiglieri espressione sia della maggioranza sia delle minoranze azionarie e con il successivo esame dei dati raccolti (art. 1.C.1 lett. i)-(3) del Codice di Autodisciplina). In particolare, l'analisi si è concentrata su numerosi aspetti attinenti: a) la composizione eterogenea ed equilibrata dei componenti il Consiglio ed i Comitati, tenuto conto delle caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale e di carica, con riferimento alle disposizioni dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina in ordine alla composizione del Consiglio e dei Comitati già entrate in vigore in base alla rispettiva tempistica di adeguamento indicata dalla disciplina transitoria; b) il processo decisionale; c) il flusso di informazioni e presentazioni; d) la partecipazione alla definizione dell'indirizzo strategico e e) il clima interno al Consiglio ed i rapporti con il Presidente e l'Amministratore Delegato. Detta analisi ha evidenziato come il Consiglio di Amministrazione di Terna sia completamente in linea con il Codice di Autodisciplina e anzi costituisce a pieno titolo una *best practice* sia a livello italiano che internazionale confermando il giudizio positivo di *compliance* con tali requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 15 marzo 2013, sulla base dei risultati delle analisi svolte è pervenuto alla valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati avendo riscontrato positivamente tutti i principali profili presi in esame e finalizzati al migliore esercizio del proprio ruolo.

In particolare, il Consiglio, ritenuto che il funzionamento del *Board* nell'anno 2012 abbia confermato il suo elevato livello di efficienza e la generale tendenza al continuo miglioramento di alcuni temi organizzativi che costituiscono le eccellenze del Consiglio, ha riconosciuto miglioramenti in tema di: coesione interna ed indipendenza del Consiglio; maggiore supporto del Consiglio al Vertice e attenzione ai rischi aziendali; valorizzazione dei Comitati interni al Consiglio; efficacia del processo informativo tra Presidente, Amministratore Delegato e Consiglieri.

Il Consiglio inoltre, con riferimento a quanto richiesto dall'art. 1.C.1 lett. h) del Codice di Autodisciplina, ha evidenziato che finora non sono emerse situazioni di difficoltà da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature, tali da consentire una composizione del Consiglio stesso allineata a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.

## **Organi Delegati e altri Consiglieri esecutivi**

### *Amministratori Delegati*

L'attuale articolazione del Consiglio di Amministrazione prevede la presenza di un solo Amministratore Delegato cui il Consiglio ha attribuito le deleghe con delibera del 13 maggio 2011, definendone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio; non è stato costituito alcun Comitato esecutivo.

L'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza legale della Società ed è inoltre investito, in base all'indicata deliberazione consiliare, dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto sociale ovvero riservati al Consiglio di Amministrazione come descritto nell'ambito della presente sezione *sub* "Ruolo del Consiglio di Amministrazione" (art. 2.C.1 del Codice di Autodisciplina).

L'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale almeno trimestralmente e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e relativamente all'andamento della gestione della Società, nonché relativamente agli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie deleghe, secondo quanto previsto dall'art. 21.3 dello Statuto sociale.

Con cadenza trimestrale vengono predisposti specifici *report* per informare il Consiglio delle azioni e delle attività di maggior rilievo.

Alla data della presente Relazione ed ai sensi dell'art. 2.C.5 del Codice di Autodisciplina, si precisa che non sussistono situazioni di *cd. cross directorship*: infatti l'Amministratore Delegato di Terna non risulta ricoprire incarichi di Amministratore in società estranee al Gruppo Terna delle quali un altro Amministratore di Terna sia *chief executive officer* (CEO).

Fatta eccezione per l'Amministratore Delegato Flavio Cattaneo, gli altri 8 membri del Consiglio di Amministrazione (Luigi Roth, Fabio Buscarini, Paolo Dal Pino, Matteo Del Fante, Salvatore Machi, Romano Minozzi, Francesco Pensato e Michele Polo) devono ritenersi tutti non esecutivi. Si segnala, infatti, al riguardo, che anche il Presidente Luigi Roth non risulta ricoprire un ruolo esecutivo, in quanto non gli sono attribuite deleghe individuali di gestione né ha specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali (artt. 2.P.1 e 2.C.1 del Codice di Autodisciplina).

Al Presidente – come già illustrato nel precedente titolo “Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente – sono attribuiti dallo Statuto i poteri di rappresentanza legale della Società e la firma sociale, la presidenza dell’Assemblea, nonché quelli di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e verificare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso (art. 25 dello Statuto sociale); è inoltre investito dei compiti attribuiti al Presidente dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

In tale contesto, la separazione dei ruoli tra Presidente ed Amministratore Delegato in Terna rafforza le caratteristiche di imparzialità e di equilibrio richieste al Presidente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice di Autodisciplina (Commento all’art. 2 del Codice di Autodisciplina).

Gli Amministratori non esecutivi (in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in ambito aziendale):

- apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse e una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli e allineate con l’interesse sociale (art. 2.P.2 del Codice di Autodisciplina) e
- sono per numero, competenza, autorevolezza e disponibilità di tempo, tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (art. 2.P.3 del Codice di Autodisciplina).

L’adeguatezza della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Terna e dei suoi Comitati al riguardo risulta attestata dagli esiti delle annuali *board review*, così come illustrato nel precedente titolo “Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione”.

#### *Amministratori indipendenti*

Un numero adeguato, anche per competenza, di Amministratori non esecutivi risulta indipendente.

Sebbene l’indipendenza di giudizio caratterizzi l’attività di tutti gli Amministratori, esecutivi e non, la presenza di Amministratori qualificabili come “indipendenti” secondo i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, nonché dal Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito – ed il cui ruolo assume rilevanza sia all’interno del Consiglio di Amministrazione sia nell’ambito dei Comitati – si ritiene costituisca mezzo idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell’azionariato.

La Società si è pertanto dotata, sin dal febbraio 2007, di una specifica procedura interna che definisce i criteri per la valutazione dell’indipendenza dei propri componenti non esecutivi e per l’accertamento dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina (“Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d’indipendenza degli Amministratori ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina”), coerentemente con le disposizioni del Codice di Autodisciplina, secondo quanto già illustrato nella precedente sezione II sub “Nomina, requisiti e durata in carica degli Amministratori”.

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai predetti criteri e sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, nonché dal Codice di Autodisciplina, in capo a ciascun Amministratore nella prima occasione utile dopo la loro nomina (artt. 3.P.2 del Codice di Autodisciplina e 144 *novies*, comma 1 *bis* del Regolamento Emittenti) e, successivamente, con cadenza annuale in coincidenza con la *board review* (artt. 3.P.2 e 3.C.4 del Codice di Autodisciplina).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 15 marzo 2013, ha valutato, sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati, le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dagli Amministratori con TERNIA che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'indipendenza di un Amministratore in ragione della loro significatività sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato ed ha attestato la sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo ai seguenti 6 Amministratori non esecutivi: Fabio Buscarini, Paolo Dal Pino, Salvatore Machì, Romano Minozzi, Francesco Pensato, Michele Polo (artt. 3.C.1, 3.C.2 e 3.C.4 del Codice di Autodisciplina).

La corretta applicazione dei criteri definiti e delle procedure adottate dal Consiglio è stata contestualmente verificata dal Collegio Sindacale (art. 3.C.5 del Codice di Autodisciplina).

Nell'ambito della valutazione effettuata dal Consiglio, in capo ai medesimi 6 Consiglieri, risulta verificata la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.4 dello Statuto che richiede, per almeno un terzo degli Amministratori in carica – con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore – la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il numero degli Amministratori indipendenti è pertanto risultato già in linea con i requisiti di composizione del *board* previsti dal Codice di Autodisciplina per gli emittenti appartenenti all'indice FTSE-MIB che troveranno applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo dell'organo (art. 3.C.3 del Codice di Autodisciplina).

Il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti hanno inoltre garantito un'adeguata composizione dei Comitati indicati dal Codice di Autodisciplina ed istituiti in Ternia secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni transitorie dello stesso Codice (paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" e art. 3.C.3, primo periodo, del Codice di Autodisciplina).

Attesa la composizione ed il metodo di lavoro del Consiglio di Amministrazione, nonché la partecipazione degli Amministratori indipendenti alla composizione dei Comitati, nel sistema operativo si è realizzato un costante scambio di informazioni tra gli stessi Amministratori indipendenti sia in occasione delle riunioni dei Comitati interni sia in occasione delle stesse riunioni consiliari che non ha reso necessario uno specifico incontro agli stessi riservato (art. 3.C.6 del Codice di Autodisciplina).

#### *Lead independent director*

Il metodo di lavoro e la composizione stessa del Consiglio di Amministrazione di fatto hanno assicurato un adeguato coordinamento dei contributi e delle istanze degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti e realizzato lo scambio di informazioni preventive che rende i lavori del Consiglio assolutamente produttivi e focalizzati alle vere esigenze dell'Azienda. Sulla base di tali presupposti, confermati dagli esiti della *board review* cui il Consiglio stesso si è sottoposto, e non ricorrendo i presupposti indicati né dalle disposizioni del Codice di Autodisciplina edizione del 2006 aggiornata nel 2010 né dalle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina (art. 2.C.3 del Codice di Autodisciplina) che sono destinate a trovare applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo dell'organo disposizioni del Codice di Autodisciplina, in Ternia non è stata istituita la figura del *Lead independent director* (art. 2.C.4 del Codice di Autodisciplina).

## Sezione V: Trattamento delle informazioni societarie

Già dall'aprile 2004, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina vigente per tempo, un apposito regolamento per la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate, contenente anche le procedure per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni concernenti la Società e le sue controllate, finalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurando al contempo che l'informativa al mercato relativa ai dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Tale regolamento – che costituisce anche atto di indirizzo alle società controllate affinché le stesse forniscano a Terna tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge - è stato successivamente integrato nel mese di dicembre 2006, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di cui all'art. 114, comma 1, del TUF volte a prevenire fenomeni di *insider trading* e, da ultimo, aggiornato il 19 dicembre 2012 dall'Amministratore Delegato, in base alle deleghe ricevute dal Consiglio, per tenere conto delle novità regolamentari in materia, nonché del nuovo assetto organizzativo e documentale del Gruppo (art. 1.C.1 lett. j) del Codice di Autodisciplina).

Gli Amministratori e i Sindaci di Terna e delle società controllate sono tenuti a rispettare le previsioni contenute in tale regolamento e a mantenere comunque riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

Il regolamento - disponibile sul sito internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione “*Investor Relations/Corporate Governance/Regolamenti e Procedure/Regolamento Gestione Informazioni*” - rimette in via generale all'Amministratore Delegato della Società ed ai rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente esecutivo, amministratori delegati e/o direttori generali, secondo i casi) delle società controllate la gestione delle informazioni riservate di competenza, disponendo che la divulgazione delle informazioni relative alle singole controllate debba comunque avvenire con l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Società.

Il regolamento stesso istituisce, inoltre, specifiche procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa e altri mezzi di comunicazione di massa (ovvero con analisti finanziari e investitori istituzionali) (Commento all'art. 1 del Codice di Autodisciplina).

Sono infine previste specifiche “Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni” alle disposizioni del Regolamento.

Terna inoltre, nel più generale interesse di tutela delle informazioni e per garantire all'interno del Gruppo la sicurezza delle informazioni, ha impartito nel corso del 2012 apposite direttive strategiche rivolte anche alle controllate, contenute nel documento “Information Security Policy – Indirizzi strategici”, adottando un Modello di governo della sicurezza ispirato ai maggiori standard dei *Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni* (SGSI, con sigla inglese ISMS).

Il Consiglio di Amministrazione di Terna – in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115 *bis* del TUF e delle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB – ha istituito un apposito Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in Terna, disciplinando con apposito regolamento le

modalità di tenuta e aggiornamento del Registro. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione da parte delle società controllate di un proprio Registro.

Fin dall'aprile 2004, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato il codice di comportamento in materia di *internal dealing*, in osservanza alle disposizioni regolamentari dettate da Borsa Italiana S.p.A. che ponevano a carico delle società con azioni quotate un obbligo di trasparenza verso il mercato circa le operazioni di rilievo, aventi a oggetto strumenti finanziari delle medesime società o di loro controllate, compiute da persone in possesso di rilevanti poteri decisionali in ambito aziendale e che abbiano accesso a informazioni *price sensitive* (c.d. "persone rilevanti").

Successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'*internal dealing* introdotta dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62 ("Legge comunitaria 2004" che ha integrato le disposizioni dell'art. 114 del TUF) e dalla relativa regolamentazione di attuazione (articoli da 152 *sexies* a 152 *octies* e Allegato 6 del Regolamento Emittenti), Terna dal 2006 ha adottato un'apposita procedura interna per l'identificazione delle "persone rilevanti" di Terna e per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari da essi effettuate.

Nell'ambito di tale procedura successivamente aggiornata alla luce dei chiarimenti della CONSOB e dell'assetto organizzativo in essere nella Società – Terna ha ritenuto opportuno mantenere, per le "persone rilevanti" individuate, l'obbligo di astensione dall'effettuare – direttamente o indirettamente - operazioni soggette alla disciplina dell'*internal dealing* durante due *blocking period* individuati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione di Terna.

Gli obblighi di trasparenza risultano disciplinati dalle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento vigenti per tempo (art. 114, comma 7, del TUF e artt. 152 *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti come da ultimo risultanti in seguito alle modifiche di semplificazione normativa apportate dalla delibera CONSOB del 20 gennaio 2012, n. 18079 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2012 volte a coniugare la competitività del mercato e la necessaria tutela degli investitori e relative alle soglie di comunicazione di operazioni successive a quelle che sono già state oggetto di comunicazione).

Tale procedura, disponibile sul sito internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Regolamenti e Procedure/Internal Dealing*", si caratterizza per i seguenti elementi qualificanti, ritenuti idonei a elevarne adeguatamente i contenuti sotto il profilo qualitativo:

- applicazione degli obblighi di trasparenza in materia di *internal dealing* a "persone rilevanti" nell'ambito della Società e delle sue controllate come individuate nella procedura (in aggiunta agli Amministratori e ai Sindaci effettivi di Terna, il cui elenco è aggiornato in linea con i mutamenti organizzativi della Società);
- divieto per le "persone rilevanti" di compiere operazioni (diverse da quelle concernenti diritti di opzione) nel corso dei 30 giorni che precedono l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione di Terna. È inoltre previsto che il Consiglio medesimo possa individuare ulteriori *blocking period* nel corso dell'anno, in concomitanza di particolari eventi;
- allestimento di un adeguato sistema sanzionatorio a carico delle "persone rilevanti" individuate che violano le disposizioni della procedura.

## Sezione VI: Comitati interni al Consiglio

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto già previsto dalle precedenti edizioni del Codice di Autodisciplina, sono stati costituiti il "Comitato per la remunerazione" e il "Comitato per il Controllo Interno", entrambi con funzioni propositive e consultive e composti da almeno tre Amministratori la maggioranza dei quali indipendenti, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina. I criteri per la composizione, i compiti e le responsabilità di detti Comitati sono stati individuati coerentemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento e le modalità di svolgimento delle riunioni disciplinate in appositi Regolamenti Organizzativi interni adottati dal Consiglio di Amministrazione sin dal 24 gennaio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 dicembre 2012, ha deliberato i necessari adeguamenti delle competenze dei Comitati in essere alle nuove previsioni del Codice di Autodisciplina, approvando le modifiche dei relativi Regolamenti Organizzativi, restando invariata la composizione (art. 4.C.1 lett. a) e b) del Codice di Autodisciplina). Conseguentemente il "Comitato per il Controllo Interno", già istituito, ha assunto la denominazione "Comitato Controllo e Rischi" e le relative competenze così come indicate dalle nuove disposizioni del Codice (art. 4.P.1 del Codice di Autodisciplina).

Almeno un componente del "Comitato per la remunerazione" è in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e almeno un componente del "Comitato Controllo e Rischi" è in possesso di adeguata conoscenza in materia contabile e finanziaria. La composizione di detti Comitati risulta pertanto in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni transitorie del Codice di Autodisciplina (paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" e art. 3.C.3, primo periodo, del Codice di Autodisciplina), trovando le nuove disposizioni sulla composizione dei Comitati a decorrere dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni riportate nell'ambito della presente Relazione in ordine all'attività svolta nel corso dell'esercizio, al numero ed alla durata media delle riunioni tenutesi ed alla relativa percentuale di partecipazione di ciascun componente i Comitati istituiti sono rese con il supporto del Presidente o altri componenti degli stessi per quanto di rispettiva competenza (art. 4.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina).

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, è stato costituito un ulteriore Comitato (il "Comitato Operazioni con Parti Correlate") quale organismo preposto a svolgere il ruolo richiesto dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB nel marzo 2010 e successive modifiche ed in base a quanto previsto dalla "Procedura Operazioni con Parti Correlate" adottata dalla Società ed illustrata nell'apposita Sezione XII della presente Relazione. Al Comitato sono quindi attribuiti compiti e poteri istruttori, propositivi e consultivi nelle valutazioni e decisioni relative alle predette Operazioni con Parti Correlate sia per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza sia per quelle di minore rilevanza indicate nella procedura di Terna, nonché in relazione alle eventuali proposte di modifica della stessa procedura adottata da Terna. Tale Comitato è composto da almeno tre Amministratori tutti indipendenti, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate (art. 4.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina). Ciascun Comitato ha altresì facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di eventuali consulenti esterni nei limiti di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina).

Nell'ambito del budget della Società sono previste risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei compiti di ciascuno dei Comitati istituiti (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina). Su invito del Presidente/Coordinatore di ciascun Comitato, possono partecipare alle riunioni altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero altre persone la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso, con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo quanto nel seguito più dettagliatamente illustrato con riferimento a ciascuno dei Comitati istituiti (art. 4.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina).

## **Sezione VII: Comitato per le nomine**

Allo stato non si è proceduto alla costituzione, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di un apposito Comitato per le nomine, non essendosi finora riscontrate situazioni di difficoltà da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature, tali da consentire una composizione del Consiglio stesso allineata a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.

Al riguardo si ricorda che, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni transitorie del Codice di Autodisciplina (paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" del Codice di Autodisciplina) in materia di nomina degli Amministratori, le disposizioni che raccomandano l'istituzione di detto Comitato troveranno applicazione solo a decorrere dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, con riferimento alle specifiche competenze propositive e consultive attribuite a detto Comitato dal Codice di Autodisciplina in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed a quelle in materia di sostituzione e nomina per cooptazione di un Amministratore indipendente (art. 5.C.1, lett. a) e b), del Codice di Autodisciplina), si ricorda (come già illustrato nella precedente Sezione IV *sub* "Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione") che il Consiglio di Amministrazione ha comunque svolto una valutazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nell'ambito dell'annuale *board review*, avvalendosi dell'assistenza di un consulente esterno specializzato e che, nel caso di cooptazione di un Amministratore indipendente, garantendo la massima imparzialità della decisione, ha proceduto previa indicazione dello stesso azionista che aveva espresso il candidato da sostituire (così come avvenuto da ultimo in occasione della nomina del Consigliere Francesco Pensato nella seduta del 29 luglio 2011, nomina successivamente confermata dall'Assemblea del 16 maggio 2012).

## **Sezione VIII: Comitato per la remunerazione**

### **Funzioni del Comitato per la remunerazione**

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato costituito, fin dal 2004, un apposito Comitato per la remunerazione, i cui compiti sono stati individuati coerentemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento e le modalità di svolgimento delle riunioni disciplinate in apposito Regolamento Organizzativo interno adottato dal Consiglio di Amministrazione sin dal 24 gennaio 2007 ("Regolamento Organizzativo del Comitato per la remunerazione di TERNA S.p.A.") successivamente aggiornato, in data 9 novembre 2011 al fine di assicurarne piena coerenza con le indicazioni dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina edizione 2010.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 dicembre 2012, apportando alcune modifiche all'indicato Regolamento Organizzativo, ha deliberato gli ulteriori adeguamenti relativi alle competenze ed

alla composizione del Comitato per porlo esattamente in linea con le nuove previsioni del Codice di Autodisciplina (art. 6).

In particolare, rientrano tra le competenze del Comitato quelle: (i) in materia di politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (artt. 6.P.4 e 6.C.5 del Codice di Autodisciplina); (ii) in materia di proposte e pareri per la remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche; (iii) sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; (iv) di monitoraggio dell'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e (v) di verifica sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance (art. 6.C.5 del Codice di Autodisciplina).

Riguardo alle nuove disposizioni relative alla composizione del Comitato si segnala che esse, così come previsto dalle disposizioni transitorie del Codice di Autodisciplina (paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio"), sono destinate a trovare applicazione in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

L'attuale composizione del Comitato comunque risulta più che in linea con le disposizioni del precedente Codice di Autodisciplina poiché, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2011, sono stati nominati componenti tre Amministratori tutti non esecutivi e indipendenti: Salvatore Machì (con funzioni di Presidente), Romano Minozzi e Paolo Carlo Renato Dal Pino. Almeno un componente risulta in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.

Il Presidente del Comitato, o altro componente del Comitato, riferisce agli azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, all'Assemblea annuale è previsto sia presente il Presidente del Comitato o altro componente del Comitato (Commento all'art. 6 del Codice di Autodisciplina). All'Assemblea del 16 maggio 2012 ha partecipato con un proprio intervento il Presidente del Comitato.

Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (art. 6.C.6 del Codice di Autodisciplina).

Su invito del Presidente del Comitato, possono partecipare alle riunioni i componenti il Comitato Controllo e Rischi e/o altri componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato ed altri componenti della struttura di TERNA o altre persone la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso (art. 4.C.1 lett. f) e Commento all'art. 6 del Codice di Autodisciplina).

Nel corso dell'esercizio 2012 il Comitato per la remunerazione ha tenuto 4 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e da una durata media di circa 40 minuti ciascuna. Nessun Amministratore ha preso parte alle riunioni del Comitato in cui sono state formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione. Su invito del Comitato, hanno altresì partecipato alle riunioni dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutte le riunioni del Comitato sono state regolarmente verbalizzate ed il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina).

A tale ultimo riguardo, il Comitato ha verificato la sussistenza del requisito di indipendenza dei consulenti di cui si è avvalso (art. 6.C.7 del Codice di Autodisciplina).

Per l'esercizio in corso (2013) sono previste le riunioni del Comitato sufficienti allo svolgimento dei compiti attribuiti.

Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato ha tenuto 2 riunioni.

La percentuale di partecipazione di ciascun componente il Comitato alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2012 è indicata nella tabella 1 allegata (art. 123 *bis*, comma 2, lett. d), del TUF).

Il Comitato per la remunerazione, nell'ambito delle proprie competenze e per quanto riguarda la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che rivestono particolari cariche, nel corso del 2012, si è occupato di formulare al Consiglio di Amministrazione, con il supporto di una società di consulenza che ha composto il benchmark retributivo, specifiche proposte che prevedono, per l'Amministratore esecutivo, che una parte del compenso sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, avvalendosi del supporto di una società di consulenza, ha formulato l'apposita proposta per la "Politica di remunerazione" adottata da Terna per la remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche, dei Sindaci, dei Direttori generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche sottoposta all'Assemblea annuale ai sensi dell'articolo 123 *ter*, comma 6, del TUF ed, in tale occasione, valutato positivamente, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica adottata dalla Società. Inoltre, nelle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato per la remunerazione ha esaminato piani di incentivazione rivolti al management della Società. Nel corso del 2013, il Comitato ha formulato anche la proposta per la "Politica di remunerazione" almeno per l'esercizio successivo approvata dal Consiglio, che sarà sottoposta all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2012 ai sensi dell'articolo 123 *ter*, comma 6, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 marzo 2013, ha proceduto alla verifica dei compiti e del funzionamento del Comitato. La valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento del Comitato è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della *review* annuale dello stesso Consiglio e dei Comitati.

Al Comitato sono state attribuite risorse finanziarie adeguate.

## **Sezione IX: Remunerazione degli Amministratori**

Riguardo all'esercizio 2012, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Terna, sin dal dicembre 2011, ha adottato la "Politica per la remunerazione", in attuazione alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento vigenti per tempo, su proposta del "Comitato per la remunerazione".

In seguito all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione all'art. 123 *ter* del TUF emanate con delibera CONSOB del 23 dicembre 2011, n. 18049 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2011, n. 303) che ha, tra l'altro, introdotto l'art. 84 *quater* al Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Terna, nella seduta del 20 marzo 2012, su proposta del "Comitato per la remunerazione", ha approvato l'aggiornamento della Politica adottata. Tale Politica – come riassunta nell'ambito della "Relazione Annuale sulla Remunerazione" depositata, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito

internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it)) e della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) – è stata sottoposta al voto consultivo e non vincolante dell'Assemblea del 16 maggio 2012, ai sensi dell'art. 123 *ter*, comma 6, del TUF, che si è espressa in senso favorevole.

Tutte le ulteriori informazioni e/o gli aggiornamenti sulla Politica per la remunerazione della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del "Comitato per la remunerazione" in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché sull'attività svolta dal Comitato e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica e le informazioni richieste dall'articolo 6 del Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito sono riassunte nella "Relazione Annuale sulla Remunerazione", che sarà pubblicata da Terna e sottoposta alla prossima Assemblea annuale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, in adempimento a quanto disposto dall'art. 123 *ter*, del TUF e dalla citata delibera CONSOB.

Tale Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013.

Riguardo alla remunerazione degli Amministratori, si ricorda comunque che essa è stabilita dall'Assemblea degli Azionisti per ciascun Consigliere (art. 24.1 dello Statuto sociale).

I compensi aggiuntivi per i componenti dei Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina sono deliberati, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e dell'art. 24.2 dello Statuto sociale, dal Consiglio medesimo; il trattamento economico complessivo spettante al Presidente e all'Amministratore Delegato è anch'esso individuato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli emolumenti complessivamente percepiti dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio sono indicati nella nota al bilancio di esercizio.

Per un'adeguata rappresentazione dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate ai componenti l'organo di amministrazione di Terna e dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2012, compresa la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché del giudizio di coerenza con la Politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente, si rinvia all'indicata "Relazione Annuale sulla Remunerazione" che sarà pubblicata e sottoposta alla prossima Assemblea annuale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, in adempimento a quanto disposto dall'art. 123 *ter*, del TUF e dalla citata delibera CONSOB.

Nella "Relazione Annuale sulla Remunerazione", sono infine rese, in base a quanto previsto dall'art. 84 *quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni concernenti i piani di compensi previsti dall'articolo 114 *bis*, del TUF e quelle sulle partecipazioni detenute, in Terna e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

## Sezione X: Comitato Controllo e Rischi

### Funzioni del Comitato Controllo e Rischi

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato altresì costituito, fin dal 2004, un apposito Comitato per il Controllo Interno, con funzioni istruttorie, di natura consultiva e propositiva rivolte, in particolare, a fornire supporto al Consiglio nelle valutazioni e decisioni relative al "Sistema di Controllo Interno" ed al monitoraggio periodico dell'adeguatezza di quest'ultimo, nonché relative a specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali (quali, ad esempio, i rischi operativi, finanziari, di mercato, di conformità, oltre a quelli di *compliance* contabile), riferendo periodicamente al Consiglio stesso sull'adeguatezza del sistema e sull'attività svolta. I compiti del Comitato sono stati individuati coerentemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento e le modalità di svolgimento delle riunioni sono state disciplinate in apposito Regolamento Organizzativo interno adottato dal Consiglio di Amministrazione sin dal 24 gennaio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 dicembre 2012, ha deliberato i necessari adeguamenti relativi alla composizione ed alle competenze del Comitato in essere, per porlo esattamente in linea con le nuove previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (artt. 7.P.3, lett. a-ii), 7.C.1 e 7.C.2 del Codice di Autodisciplina) apportando alcune modifiche all'indicato Regolamento Organizzativo (ora denominato "Regolamento Organizzativo Comitato Controllo e Rischi di Terna S.p.A."). Conseguentemente il "Comitato per il Controllo Interno", già istituito in Terna, ha assunto la denominazione "Comitato Controllo e Rischi", restando invariata la composizione.

In particolare, rientrano tra le competenze del "Comitato Controllo e Rischi" quelle di supportare il Consiglio di Amministrazione, con un'adeguata attività istruttoria, nelle valutazioni e decisioni relative al "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" ("Sistema"), all'approvazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale ed ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno (art. 7.P.3 lett. a-ii) del Codice di Autodisciplina). In tale ambito, al Comitato sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati dal Codice di Autodisciplina in materia di controllo interno e di gestione dei rischi, formulando appositi pareri in ordine:
  - i. alla definizione delle linee di indirizzo del Sistema ed al grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione (art. 7.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina);
  - ii. alla verifica periodica dell'adeguatezza del Sistema rispetto alle caratteristiche dell'impresa ed al profilo di rischio assunto ed alla sua efficacia (art. 7.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina);
  - iii. all'approvazione del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione Audit (art. 7.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina);
  - iv. nella descrizione delle principali caratteristiche del Sistema nell'ambito della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché nella valutazione sull'adeguatezza del Sistema (art. 7.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina);
  - v. nella valutazione dei risultati esposti dal revisore legale e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato (art. 7.C.2, lett. a) del Codice di Autodisciplina);

- esprimere pareri, su richiesta dell'Amministratore Delegato, su aspetti specifici inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali (art. 7.C.2, lett. b) del Codice di Autodisciplina);
- esaminare le relazioni periodiche aventi ad oggetto la valutazione del Sistema e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla Funzione Audit (art. 7.C.2, lett. c) del Codice di Autodisciplina);
- monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Funzione di Audit (art. 7.C.2, lett. d) del Codice di Autodisciplina). Si rinvia in proposito al successivo titolo "Responsabile della Funzione Internal Audit";
- riferire su base almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, circa l'attività svolta e sull'adeguatezza del Sistema (art. 7.C.2, lett. f) del Codice di Autodisciplina);
- svolgere gli ulteriori compiti eventualmente demandati dal Consiglio di Amministrazione.

Ulteriori specifici compiti sono attribuiti al Comitato nell'ambito del Modello Organizzativo adottato da Terna ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico di Terna.

Il Comitato può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale (art. 7.C.2, lett. e) del Codice di Autodisciplina).

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale (ovvero altro Sindaco da lui designato), e possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci (art. 7.C.3, lett. e) del Codice di Autodisciplina). Su invito del Presidente del Comitato, può assistere alle riunioni il Responsabile della Funzione Audit e, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno, possono partecipare alle riunioni l'Amministratore Delegato (nella qualità di Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi), i componenti il Comitato per la remunerazione e/o altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero altre persone la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso (art. 4.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina).

Riguardo alle nuove disposizioni relative alla composizione del Comitato si segnala che esse, così come previsto dalle disposizioni transitorie del Codice di Autodisciplina (paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio"), sono destinate a trovare applicazione in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione. L'attuale composizione del Comitato risulta dunque in linea con le disposizioni applicabili del precedente Codice di Autodisciplina. Infatti, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e della successiva nomina del Consigliere Pensato in sostituzione di un Consigliere dimissionario, con delibere del 13 maggio 2011 e 9 novembre 2011, sono stati nominati componenti quattro Amministratori tutti non esecutivi e, a maggioranza, indipendenti: Paolo Carlo Renato Dal Pino (con funzioni di Presidente), Matteo Del Fante, Francesco Pensato e Michele Polo. Almeno un componente risulta in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Le informazioni in ordine al numero delle riunioni, alla percentuale di partecipazione come di seguito indicate si riferiscono alla complessiva attività svolta dal medesimo Comitato nell'esercizio 2012.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2012 il Comitato ha tenuto 6 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti, nonché del Collegio Sindacale, in considerazione delle specifiche funzioni di vigilanza sul Sistema demandate al Collegio stesso dalla vigente legislazione in materia di società quotate e dal Codice di Autodisciplina (artt. 7.P.3 lett. d) e 7.C.3 del Codice di Autodisciplina). La durata

media è stata di circa 1 ora e 15 minuti ciascuna. Alle riunioni, su invito del Presidente del Comitato, ha assistito il Responsabile della Funzione di Audit.

Su invito del Comitato, hanno altresì partecipato alle riunioni dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno (art. 4.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina).

In particolare, nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di Autodisciplina vigenti per tempo, ha:

- valutato le implicazioni per Terna inerenti l'adesione alle nuove disposizioni in materia di Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi previste dal Codice di Autodisciplina avviando, a tal fine, un piano per lo svolgimento delle attività conseguenti e di supporto al Consiglio di Amministrazione che ha visto il coinvolgimento dei vari soggetti ed organismi interessati;
- esaminato preliminarmente gli adeguamenti posti dalla Società in materia di Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi alle novità previste dal Codice di Autodisciplina anche in ragione del nuovo assetto organizzativo del Gruppo, nonché le policy di riferimento in essere della Società e le linee di indirizzo del "Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi";
- espresso il proprio parere positivo in ordine alla determinazione effettuata dal Consiglio del grado di compatibilità dei principali rischi afferenti Terna e le sue controllate con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- in collegamento e con il coinvolgimento di vari soggetti e organismi interessati, espresso il proprio parere positivo in ordine all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- esaminato positivamente l'assetto dell'Audit di Terna, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione Audit, le attività relative al Piano di *Quality Assurance*, nonché le modalità di effettuazione delle attività di verifica e supporto per l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, nonché esaminato e monitorato le attività di audit 2012 ricavandone elementi di valutazione sullo stato del sistema di controllo e gestione rischi anche in relazione alla riorganizzazione del Gruppo;
- incontrato la Società di revisione per la valutazione delle attività di revisione con attenzione alle modalità del loro svolgimento ed ai risultati.

Inoltre, ha esaminato l'andamento della gestione dei rischi finanziari. Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Comitato ha poi valutato, unitamente al Dirigente Preposto e sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, altresì, ha ricevuto le informazioni sulle attività di controllo poste in essere in adempimento alle disposizioni di cui alla Legge 262/05 e successive modifiche normative. Il Comitato ha altresì ricevuto la prevista informativa da parte dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 in ordine all'adeguatezza e agli sviluppi del Modello e all'attività svolta da detto Organismo ed ha riferito al Consiglio in coincidenza dell'approvazione delle Relazioni finanziarie annuale e semestrale riguardo alle attività svolte ed all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (art. 7.C.2 lett. c) ed f) del Codice di Autodisciplina).

Tutte le riunioni del Comitato sono state regolarmente verbalizzate ed il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina).

Per l'esercizio in corso (2013) sono previste le riunioni del Comitato sufficienti allo svolgimento dei compiti attribuiti.

Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato ha tenuto 1 riunione.

La percentuale di partecipazione di ciascun componente il Comitato alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2012 è indicata nella tabella 1 allegata (art. 123 *bis*, comma 2, lett. d), del TUF).

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 marzo 2013, ha proceduto alla verifica dei compiti e del funzionamento del Comitato. La valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento del Comitato è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della *review* annuale dello stesso Consiglio e dei Comitati.

Al Comitato sono state attribuite risorse finanziarie adeguate.

## **Sezione XI: Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi**

In materia di controllo interno il Consiglio di Amministrazione, sin dal dicembre 2006, sulla base dell'istruttoria preventiva del Comitato per il Controllo Interno (ora Comitato Controllo e Rischi), ha:

- definito il "Sistema di Controllo Interno del Gruppo Terna" (ora "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" o "SCGR"), ispirandosi a *best practice* nazionali e internazionali, quale l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, consentono una gestione aziendale corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dalla Società;
- fissato le linee guida del "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna", descrivendo le regole, le procedure e le strutture organizzative apprestate in modo tale che i principali rischi afferenti a Terna e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati secondo criteri di compatibilità con una sana e corretta gestione coerente con gli obiettivi strategici individuati (artt. 7.P.1, 7.P.2 e 7.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina).

In particolare, tali linee guida sono state aggiornate dal Consiglio di Amministrazione – tenendo conto anche delle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina - con delibera del 19 dicembre 2012 e previo parere del Comitato Controllo e Rischi. Nella medesima occasione e secondo quanto previsto nelle indicate linee guida, il Consiglio, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, ha definito la natura ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici di Terna e delle sue controllate

Il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" contribuisce, con ragionevole certezza, a garantire il conseguimento degli obiettivi strategici, la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, l'affidabilità delle operazioni finanziarie, il rispetto di leggi, regolamenti, statuto sociale e procedure interne, l'affidabilità del *reporting* aziendale e dell'informativa finanziaria. Inoltre, è costruito considerando la particolare natura e tipologia delle attività poste in essere e dei rischi connessi e l'interesse sociale dell'attività svolta con particolare attenzione alla parte del SCGR stesso che ha come obiettivo la salvaguardia della continuità del servizio elettrico e la garanzia di comportamenti imparziali nello svolgimento delle attività in concessione.

Il SCGR si basa sui seguenti elementi: ambiente di controllo; sistema di gestione dei rischi; attività di controllo; informazione e comunicazione; monitoraggio. Il funzionamento coordinato di tali elementi determina l'efficacia complessiva dello stesso SCGR.

- “L’ambiente di controllo”, fondamento di tutti gli altri elementi, è costituito dall’insieme dei “valori etici” e culturali, dal modello di *governance e organizzativo* dallo stile di Leadership esercitato dal vertice aziendale e dal management e politiche di gestione del personale.
- Il “sistema di gestione dei rischi”, posto in essere dal vertice aziendale e dal management, parte dalla definizione degli obiettivi aziendali (Piani strategici, Budget, Indicatori chiave di performance, livello di propensione al rischio) e permette, ai diversi livelli dell’organizzazione, l’individuazione dei principali rischi dei singoli processi, ai quali sono correlati i piani di azione per la prevenzione e la gestione dei rischi, al fine di mantenerli entro limiti accettabili monitorandone nel tempo i risultati. I modelli di *risk management* adottati, i ruoli e le responsabilità all’interno dell’organizzazione sono definiti in apposite policy e procedure aziendali. Al fine di attuare un sistema integrato di “gestione dei rischi”, Terna ha costituito sin dal 2007 la Direzione Sicurezza Aziendale, integrando in modo significativo i propri strumenti di sicurezza e definendo un sistema trasversale di individuazione, analisi e controllo dei rischi aziendali. Inoltre, secondo quanto previsto dalle linee guida del “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna”, ha previsto la figura del *Chief Risk Officer* (CRO) (Commento all’art. 7 del Codice di Autodisciplina), al quale attribuire principalmente la responsabilità di supportare il vertice aziendale nell’efficace implementazione e gestione del processo di *Risk Management* a livello di Gruppo, con riferimento a tutti i rischi finanziari, operativi, di business e diversi.

Tale modello integrato, oltre a garantire un’assoluta *compliance* a norme e disposizioni di legge, consente il raggiungimento di livelli di sicurezza che superano i normali standard raggiungibili mediante una gestione settoriale e frammentaria della sicurezza.

- Le “attività di controllo”, svolte dal management e dal personale per conseguire gli obiettivi specifici delle attività, si basano su principi quali per esempio l’autocontrollo, il controllo gerarchico, l’*accountability*, la contrapposizione degli interessi e la separazione dei ruoli.

I processi di “informazione e comunicazione” garantiscono che obiettivi aziendali, cultura, valori, ruoli, responsabilità e comportamenti attesi siano chiaramente comunicati all’interno, mentre all’esterno garantiscono la correttezza e la trasparenza dell’informativa verso gli stakeholder.

- Il “monitoraggio” garantisce l’efficacia del “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna” mediante attività di tipo “continuo”, poste in essere dal personale stesso nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività lavorative, e mediante attività “a valutazione separata”, che non hanno base continuativa e sono tipiche, ma non esclusive, della funzione Audit.

Infatti Terna si è dotata di un’apposita struttura dedicata alla prevenzione e gestione dei fenomeni di frode aziendale, volta, altresì, a diffondere la cultura di legalità e il rispetto delle regole aziendali. Il monitoraggio continuo dei processi, le verifiche e la gestione delle segnalazioni di illecito hanno condotto all’introduzione di specifici controlli volti a ridurre tale rischio e a definire, per alcuni processi critici, specifiche procedure atte a prevenire comportamenti illeciti.

Il Consiglio di Amministrazione, all’esito delle delibere assunte in materia di SCGR sopra descritte e sulla base del parere positivo del Comitato Controllo e Rischi, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha espresso la propria valutazione positiva sull’adeguatezza dello stesso Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché sulla sua efficacia.

Il Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2013, in conformità al parere reso dal Comitato Controllo e Rischi sulla base delle analisi fatte nel corso del 2012 ed in occasione dell’approvazione del progetto di

bilancio dell'esercizio 2012, ha confermato la valutazione positiva espressa e considerato il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna adeguato a conseguire un profilo di rischio accettabile, in considerazione del settore in cui opera Terna, della sua dimensione, della struttura organizzativa e della sua articolazione societaria (artt. 1.C.1 lett. c) e 7.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina).

Il Comitato Controllo e Rischi, nell'ambito della propria relazione, ha riferito anche in ordine alla relazione dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/01 sull'attuazione del Modello Organizzativo presso Terna e presso le altre società del Gruppo.

Nell'Allegato 1 alla Relazione sono riportate informazioni in merito alle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera b), del TUF).

### **Amministratore esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi**

All'Amministratore Delegato di Terna, quale "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" individuato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 dicembre 2012, competono l'istituzione e il mantenimento del "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna". In particolare, dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione dello stesso e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia, nonché l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, sottoposti periodicamente al Consiglio di Amministrazione (artt. 7.P.3 lett. a)-(i) e 7.C.4, lett. a) e b) del Codice di Autodisciplina). Svolge delle funzioni allo stesso assegnate dal Codice di Autodisciplina (art. 7.C.4 lett. c), d) ed e) del Codice di Autodisciplina). Inoltre nomina e revoca, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, il *Chief Risk Officer* (CRO).

Nello svolgimento di dette funzioni durante l'esercizio 2012, in particolare l'Amministratore Delegato ha provveduto all'adattamento del "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" al panorama legislativo e regolamentare, nonché alla dinamica delle condizioni operative della Società conseguenti anche alla riorganizzazione del Gruppo riferendo all'uopo – attraverso le strutture aziendali preposte – al Comitato Controllo e Rischi.

### **Responsabile della Funzione Internal Audit**

Il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" – secondo quanto previsto nell'ambito delle linee guida "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" come da ultimo aggiornate il 19 dicembre 2012 e già illustrate nella presente sezione – prevede una Funzione Audit e la figura del Responsabile della Funzione Audit, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'"Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale (art. 7.C.1 del Codice di Autodisciplina). Allo stesso sono attribuiti i compiti indicati dal Codice di Autodisciplina (art. 7.C.5 del Codice di Autodisciplina) e non è attribuita alcuna area operativa; dipende dal Consiglio di Amministrazione e riporta anche all'Amministratore Delegato in qualità di "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" (art. 7.C.5 lett. b) del Codice di Autodisciplina).

L'organizzazione di Terna ha da tempo istituito al proprio interno un'apposita Funzione Audit ed assegnato la responsabilità della stessa ad un dirigente della Società con adeguati requisiti di professionalità senza incarichi o responsabilità operative, organicamente a riporto dell'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” e che risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, attribuendo allo stesso risorse e mezzi per un idoneo presidio dell'adeguatezza, operatività e funzionamento del SCGR e una remunerazione coerente con le politiche aziendali (art. 7.C.1 del Codice di Autodisciplina). Tale assetto ha garantito l'efficacia dell'Audit nel portare avanti la propria *mission* e la conformità delle attività svolte agli *Standard for the practice of Internal Auditing* emanati dall'IIA e, conseguentemente, il Consiglio di Terna ha mantenuto l'assetto attuale e la figura del Responsabile della Funzione di Audit già esistente in Terna ricoperta dall'ing. Fulvio De Luca.

Il Responsabile della Funzione Audit di Terna:

- verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, attraverso il piano di audit basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi (art. 7.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina);
- ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico. In particolare, la Funzione Audit, per lo svolgimento dei propri compiti, può accedere liberamente a tutti i sistemi informativi aziendali ed agli atti e informazioni esistenti in azienda (art. 7.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina);
- predispose relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (art. 7.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina);
- predispose tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza (art. 7.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina);
- trasmette le relazioni di cui ai precedenti punti ai Presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” (art. 7.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina);
- verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di rilevazione contabile (art. 7.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina).

Il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione Audit è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale e previo parere del Comitato Controllo e Rischi, sentiti il Collegio Sindacale e l'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” (art. 7.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina). Per l'esercizio 2012, il piano di lavoro è stato esaminato preliminarmente dal Comitato per il Controllo interno in base alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento vigenti per tempo. Il nuovo piano di lavoro è poi stato approvato dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2013 previo parere del Comitato Controllo e Rischi, sentiti il Collegio Sindacale e l'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Il Responsabile Audit opera attraverso azioni di audit, il cui campo di applicazione è esteso a Terna ed alle sue controllate. Le attività di audit possono essere effettuate in collegamento con le funzioni che svolgono attività di audit nelle società e sono eseguite secondo il piano annuale di attività o disposte di volta in volta dal vertice aziendale (quale “Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei

Rischi”) in relazione a fatti specifici o a seguito di particolari avvenimenti, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi ed al Presidente del Collegio Sindacale (art. 7.C.4 lett. d) del Codice di Autodisciplina).

Il Comitato Controllo e Rischi può chiedere alla Funzione Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale (art. 7.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina) e all’“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie attività, può chiedere alla Funzione Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali (art. 8.C.4 del Codice di Autodisciplina).

Delle richieste di verifica ricevute dal Comitato Controllo e Rischi e dal Collegio Sindacale, il Responsabile della Funzione Audit provvede ad informare l’“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Collegio Sindacale e Comitato Controllo e Rischi si scambiano le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti (art. 8.C.5 del Codice di Autodisciplina).

Nel corso dell’Esercizio 2012 sono stati sottoposti ad audit numerosi e significativi ambiti aziendali attinenti: la gestione del sistema elettrico e la sua sicurezza, l’imparzialità verso gli utenti della Rete, le attività progettuali e realizzative, la riorganizzazione del Gruppo, la gestione informatica.

## **Codice Etico**

A maggio 2002 il Consiglio di Amministrazione di Terna, consapevole degli aspetti morali insiti nelle attività aziendali, ha deliberato l’adozione di un Codice Etico (poi aggiornato nel marzo 2004) per mettere i dipendenti e tutte le persone che hanno una relazione con Terna nella condizione di fare bene per generare fiducia, consolidare la buona reputazione della Società e creare valore.

Nel corso del 2006 è stato intrapreso un processo di rinnovamento del Codice Etico per dare a Terna, a seguito della trasformazione che l’ha resa un operatore autonomo sul mercato del trasporto dell’energia, un insieme di regole e di principi aderenti al suo nuovo scenario di riferimento.

Il nuovo Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2006, è un documento che sottolinea, anche da un punto di vista morale, l’unicità di Terna. In esso è richiamata la necessità di rispettare dei principi etici universali, in cui tutti si riconoscono con immediatezza, e di una loro declinazione aziendale. Non a caso il Codice Etico richiama esplicitamente i 10 principi del *Global Compact*, la più prestigiosa espressione di questa visione.

Il Codice Etico di Terna è suddiviso in cinque sezioni, che riportano, nell’ordine:

- i principi etici fondamentali di Terna articolati in principi etici generali (legalità, onestà e responsabilità), la cui universalità li rende riconoscibili e condivisibili da parte di tutti e in quattro principi che Terna indica come particolarmente significativi per la sua attività e natura (buona gestione, rispetto, equità e trasparenza);
- i comportamenti richiesti, soprattutto ai dipendenti, su tre grandi temi: la lealtà verso l’Azienda, il conflitto di interessi e l’integrità dei beni aziendali;
- le indicazioni principali sulla condotta da tenere nelle relazioni con gli stakeholder, suddivisi in otto gruppi verso cui Terna intende tenere comportamenti omogenei;
- gli impegni di Terna per il rispetto del Codice e i comportamenti richiesti in relazione ad alcuni stakeholder;

- le norme di attuazione del Codice e le persone di riferimento, responsabili dell'aggiornamento e della raccolta di segnalazioni, cui indirizzarsi per eventuali chiarimenti.

Il Codice Etico approvato a dicembre 2006 si applica a tutte le società controllate del Gruppo Terna, integralmente per le sezioni 1 (Principi), 2 (Conflitto di interessi, lealtà verso l'azienda e integrità dei beni aziendali) e per la sezione 3 (Rapporto con gli stakeholder) limitatamente alle linee guida iniziali che illustrano i riferimenti per la condotta da tenere verso le singole categorie di *stakeholder*.

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di Terna ha compiuto, in ottica di sostenibilità, un ulteriore e coerente passo deliberando l'adesione formale al *Global Compact*, il *network multi-stakeholder* promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite che unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali, non profit e della società civile con lo scopo di promuovere su scala globale 10 principi universali nell'ambito dei diritti umani, del lavoro, della tutela dell'ambiente e della lotta alla corruzione.

L'insediamento del Comitato Etico è stato, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, un'ulteriore occasione per focalizzare i contenuti e dare un nuovo impulso alla completa attuazione del Codice Etico attraverso una campagna di diffusione che ha interessato tutta l'Azienda.

Il Codice Etico rappresenta la Carta in cui Terna esprime gli impegni etici che assume nei confronti dei propri *stakeholder*. Questi impegni si traducono in obiettivi concreti e misurabili che Terna rendiconta annualmente nel suo Rapporto di Sostenibilità.

### **Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001**

Sin dal mese di dicembre 2002, il Consiglio di Amministrazione di Terna ha deliberato l'adozione del Modello di organizzazione e gestione rispondente ai requisiti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) a carico delle società per alcune tipologie di reati commessi dai relativi Amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle società stesse: modello aggiornato nel giugno 2004 in considerazione della intervenuta quotazione in borsa delle azioni della Società.

Il Modello, nel corso dell'anno 2010, è stato modificato a seguito delle modifiche normative di cui all'art. 24 *ter* relativo ai "delitti di criminalità organizzata" e agli artt. 25 *bis*, 25 *novies* e 25 *novies (bis)* relativi rispettivamente al reato in tema di "turbata libertà dell'industria e del commercio", ai "delitti di violazione del diritto d'autore" e al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", introducendo la nuova Parte Speciale I, relativa ai reati di criminalità organizzata, ed aggiornando la "parte generale" e le "parti speciali" "A", "B", "G" e "H" per le altre fattispecie di reato.

L'attività, oltre all'individuazione delle aree ritenute più a rischio per la commissione dei reati (cd. "Aree a Rischio") ha comportato anche la definizione dei principi di comportamento cui tutti gli esponenti aziendali si devono attenere, al fine di prevenire i reati in questione, accanto a quanto già stabilito nelle procedure già in essere presso la Società.

Tale iniziativa si aggiunge a quella del Codice Etico, nella convinzione che anche l'adozione del Modello in questione – al di là delle prescrizioni che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Terna e del Gruppo, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto stesso.

Nel corso del 2011, in ragione dell'estensione del novero dei reati presupposto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* Decreto Legislativo n. 231/2001, si è proceduto ad effettuare la relativa attività di *assessment* e la mappatura delle aree aziendali, dei ruoli e delle responsabilità, individuando le cosiddette "Aree a Rischio" e la definizione dei principi di comportamento cui gli esponenti aziendali si devono attenere, al fine di prevenire la consumazione dei nuovi reati presupposto. Pertanto, a valle di tale attività, è stato ulteriormente ampliato il Modello 231, mediante l'introduzione della nuova Parte Speciale "L" relativa ai "Reati ambientali".

Nel corso del 2012, in ragione della riorganizzazione aziendale del Gruppo Terna il Modello della Capogruppo Terna S.p.A. è stato completamente rivisto e aggiornato e sono stati predisposti dei Modelli Organizzativi *ad hoc* per le società controllate che tengono conto delle specifiche attività svolte dalle stesse. Il nuovo Modello, nell'ambito della nuova parte speciale "D", tiene altresì conto dell'estensione del novero dei reati presupposto alle fattispecie criminoso previste dall'art. 25 *duodecies* dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

Nella sua impostazione attuale il Modello quindi risulta articolato in undici parti:

- una "parte generale", in cui vengono descritti, tra l'altro, i contenuti del Decreto Legislativo n. 231/2001, gli obiettivi e il funzionamento del modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza – a composizione collegiale – chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, i flussi informativi, il regime sanzionatorio. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 2012, tenuto conto dell'attuale assetto normativo e regolamentare concernente la nomina e le competenze del Collegio Sindacale, ha ritenuto di non trasferire in capo a tale organo le funzioni di Organo di Vigilanza (Commento all'art. 7 del Codice di Autodisciplina);
- una "parte speciale A", concernente i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- una "parte speciale B" relativa ai reati societari;
- una "parte speciale C" relativa ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- una "parte speciale D" relativa ai reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare;
- una "parte speciale E" relativa agli illeciti in materia di abusi di mercato (*market abuse*) integrata da uno specifico "Regolamento di *compliance* per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato";
- una "parte speciale F" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti nel Decreto 231/01 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/07;
- una "parte speciale G" relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- una "parte speciale H" relativa ai reati di criminalità informatica;
- una "parte speciale I" relativa ai delitti di criminalità organizzata;
- una "parte speciale L" relativa ai reati ambientali.

Tale Modello è coerente nei contenuti con quanto previsto dalle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria e con le *best practice* e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la

trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo agli azionisti garanzie di una gestione efficiente e corretta.

A corredo del Modello, già nel 2008 Terna ha approvato anche uno specifico “Regolamento di *compliance* per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato”, aggiornato da ultimo nel luglio 2012, volto a fornire ai destinatari del Modello uno strumento operativo ulteriore per poter valutare l'attitudine dei propri comportamenti a integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e conseguentemente prevenire condotte potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa per la Società. Per garantire la maggior diffusione della conoscenza del Modello adottato, lo stesso è pubblicato sul sito internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it)) nell'ambito della sezione *Investor Relations* e, fin dal 2010, è stata organizzata una campagna formativa capillare e differenziata presso tutti i dipendenti. In particolare, nel corso del 2012, è stata portata a termine una campagna di sensibilizzazione tarata modulata per processo a seconda delle aree a “rischio di reato” in cui ciascuno si trova ad operare e si è proceduto con altre iniziative volte ad assicurare un'effettiva conoscenza della normativa e dei comportamenti da attuare da parte di tutti gli esponenti aziendali. Inoltre, è stata curata la redazione e la distribuzione su tutto il territorio di un Manuale sul “Modello di organizzazione e gestione delle procedure” rivolto al personale di Terna che è chiamato a dare attuazione al Modello 231, al fine di favorire una lettura del Modello semplificata ma completa nei suoi elementi fondamentali, mediante l'indicazione chiara delle condotte da tenere e quelle da evitare per non incorrere nella responsabilità.

### **Società di revisione**

L'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato è stato affidato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 13 maggio 2011 su proposta del Collegio Sindacale, alla Società di revisione PriceWaterhouse&Coopers S.p.A. per gli esercizi dal 2011 al 2019, in sostituzione del precedente incarico alla Società di revisione KPMG S.p.A. venuto in scadenza senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Nell'elaborare la proposta di conferimento di incarico per la revisione contabile sottoposta all'Assemblea del 13 maggio 2011, il Collegio Sindacale ha preventivamente verificato i requisiti di indipendenza della stessa società incaricata con riferimento a Terna e al Gruppo. Tale società annualmente conferma al Collegio Sindacale la propria indipendenza ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

### **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali**

In attuazione alle disposizioni dell'art. 154 *bis* del TUF – introdotto dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e successivamente modificata dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 – l'Assemblea di Terna del 24 maggio 2007 ha previsto nello Statuto sociale (art. 21.4) la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dirigente Preposto), delegando la nomina al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, in base a specifici requisiti di professionalità.

La scelta di riservare la nomina e la revoca del Dirigente Preposto al Consiglio di Amministrazione è stata effettuata in linea con quanto previsto dal legislatore che riconosce direttamente al Consiglio di Amministrazione uno specifico compito di vigilanza (art. 154 *bis*, comma 4, del TUF). Al riguardo il Consiglio - nell'ambito delle linee guida “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna” come

da ultimo aggiornate il 19 dicembre 2012 e già illustrate nella presente sezione - ha espressamente attribuito alla figura dell'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” disciplinata dal Codice di Autodisciplina il compito di formulare la proposta di nomina.

Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e dei requisiti di professionalità indicati nello Statuto sociale (art. 21.4).

In particolare, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) funzioni dirigenziali relative ad attività di amministrazione, finanza e controllo e/o comunque inerenti allo svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alla normativa di riferimento, ha provveduto tempestivamente a nominare Dirigente Preposto Luciano Di Bacco, previa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità. Tale nomina ha comportato altresì l'adeguamento della struttura organizzativa della Società, attribuendo al Dirigente nominato autonomia e autorevolezza con l'istituzione di un'apposita Direzione di vertice alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato.

Il Dirigente Preposto pone in essere tutte le attività necessarie e opportune per consentire al Consiglio di Amministrazione lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza previsti dall'art. 154 *bis*, comma 4, del TUF.

Il Dirigente Preposto rilascia una dichiarazione in ordine alla corrispondenza, ai sensi dell'art. 154 *bis*, comma 2, del TUF, degli atti e delle comunicazioni della Società previste dalla legge o diffuse al mercato, relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa Società, alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Tali dichiarazioni sono state rese già a partire dalla semestrale 2007.

Ai sensi dell'art. 154 *bis*, comma 3, del TUF, il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario che necessiti del rilascio di un'attestazione da parte dello stesso. Al riguardo, il Dirigente Preposto attesta, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione sul bilancio d'esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e sul bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle stesse, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, secondo il modello stabilito nell'ambito del Regolamento Emittenti. Tali attestazioni sono state rese già a partire dal bilancio al 31 dicembre 2007.

Nel corso del 2012, a valle della riorganizzazione del Gruppo Terna, d'intesa con l'Amministratore Delegato anche nella qualità di “Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”, il Dirigente Preposto ha proceduto ad aggiornare, sulla base della nuova organizzazione, le procedure amministrative e contabili e:

- il sistema di controllo sull'informativa finanziaria, anche noto come “Modello 262”;
- il Regolamento del Dirigente Preposto;
- le Procedure Amministrative e Contabili;
- il documento di Analisi del sistema di Controllo Interno e gestione del rischio a livello di Entità.

Sono inoltre state effettuate le operazioni di *testing* atte a verificare il funzionamento dei controlli stessi.

Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Dirigente Preposto ha valutato, unitamente al Comitato Controllo e Rischi, il corretto utilizzo dei principi contabili (art. 7.C.2 lett. a) del Codice di Autodisciplina).

### **Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi**

Il “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna” coinvolge in Terna, ciascuno per le proprie competenze, il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato individuato dal Consiglio quale “Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”, il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale, la Funzione Audit ed il Responsabile della stessa, l’Organismo di Vigilanza (OdV) istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dirigente Preposto) istituito ai sensi dell’art. 154 *bis* del TUF, il *Chief Risk Officer* (CRO) e prevede modalità di coordinamento tra detti soggetti, di cui descrive ruoli e competenze in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di massimizzare l’efficienza complessiva del SCGR e ridurre duplicazioni di attività.

Al fine di garantire un adeguato coordinamento tra i soggetti coinvolti nel SCGR, Terna pone in essere:

- flussi informativi idonei e continui tra i soggetti coinvolti nel SCGR,
- incontri *ad hoc* per la gestione di eventi o situazioni specifiche, necessari ad assicurare tempestività nel controllo delle esposizioni ai rischi e nella rilevazione di anomalie operative,
- incontri periodici per comunicare lo *status* del sistema di gestione dei rischi e pianificare le attività di verifica,
- un sistematico *reporting* previsionale e consuntivo sull’esposizione ai rischi con livelli informativi differenziati per destinatario.

### **Sezione XII: Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate**

Nell’ambito della Società e delle sue controllate, Terna già prima della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme a un proprio specifico interesse, oltre che a un dovere nei confronti del mercato, predisporre le condizioni per assicurare che le operazioni con parti correlate vengano effettuate nel rispetto di criteri di correttezza procedurale e sostanziale.

Sin dal 22 febbraio 2007, in adempimento alle previgenti disposizioni del Codice di Autodisciplina edizione 2006, Terna ha definito tali condizioni nell’ambito di apposite procedure interne approvate dal Consiglio di Amministrazione e preventivamente sottoposte al Comitato per il Controllo Interno. Tali procedure, tra l’altro, hanno previsto fino a tutto l’esercizio 2011 un’apposita reportistica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che è stata periodicamente effettuata.

In seguito alla pubblicazione del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” emanato dalla CONSOB con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (“Regolamento Parti Correlate CONSOB”), il Consiglio di Amministrazione di Terna - come reso noto al mercato in data 12 novembre 2010 - ha definito tali condizioni nell’ambito di una nuova Procedura (“Procedura Operazioni con Parti Correlate”), in vigore dal 1° gennaio 2011, per tenere conto della nuova regolamentazione in materia, oltre che delle disposizioni del codice civile e di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. La delibera è stata assunta

all'unanimità previo parere favorevole di un Comitato, all'uopo nominato, composto di soli Amministratori indipendenti (come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento Parti Correlate CONSOB) e i cui componenti sono stati individuati nell'ambito del Comitato per la Remunerazione. La nuova Procedura è stata pubblicata, sin dal 12 novembre 2010, sul sito internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it), all'interno della sezione Investor Relations/Corporate Governance/Regolamenti e Procedure).

Nell'ambito della nuova Procedura e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate CONSOB, sono state:

- individuate le Parti correlate, definite le Operazioni con Parti Correlate e disciplinate le nuove modalità di individuazione, approvazione ed esecuzione delle diverse categorie di Operazioni con Parti Correlate;
- individuate le Operazioni di importo esiguo e i casi ai quali non applicare le disposizioni della Procedura (in linea con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Parti Correlate CONSOB), tenuto conto della dimensione della Società e del settore in cui opera, nonché dell'assetto proprietario;
- individuate le modalità di composizione del Comitato di Amministratori chiamato a esprimere il parere sulle singole Operazioni di maggiore o minore rilevanza, nonché i contenuti di detto parere e i requisiti di indipendenza dei componenti il Comitato. Sono stati inoltre individuati specifici presidi nel caso in cui non fossero presenti almeno 3 Amministratori indipendenti non correlati;
- stabilite le regole con riguardo alle ipotesi in cui Terna esamini o approvi operazioni di società controllate italiane o estere;
- fissate le modalità e i tempi con i quali sono fornite agli Amministratori e al Comitato Operazioni con Parti Correlate, le informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate e la relativa documentazione;
- individuate le scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni previste dal Regolamento Parti Correlate CONSOB.

Rispetto ai precedenti principi di comportamento in materia di Operazioni con Parti Correlate adottati da Terna, la nuova Procedura prevede l'abbassamento delle soglie di rilevanza riferite a talune tipologie di Operazioni oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione, così determinandosi un ampliamento delle Operazioni con Parti Correlate qualificabili – secondo la definizione indicata dalla CONSOB nella citata delibera – come operazioni di minore rilevanza.

Le modifiche statutarie richieste dalla Procedura sono state approvate con delibera assembleare del 13 maggio 2011.

Sin dal 2011, si è effettuato il censimento annuale delle Parti Correlate come previsto dall'art. 4 della stessa. Secondo quanto previsto dal documento in sede di prima applicazione, la "Procedura Operazioni con Parti Correlate" è stata sottoposta a verifica per eventuali modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione di Terna il quale, sulla base del parere fornito dall'apposito Comitato e tenuto conto che non sono emerse criticità, non ha ritenuto necessario procedere alla revisione della stessa. Ulteriori verifiche della "Procedura Operazioni con Parti Correlate" sono previste, in base alla stessa, laddove ritenuto necessario con cadenza almeno triennale, anche in considerazione dell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo, degli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, in seguito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione venuto in scadenza, risulta attualmente composto da Salvatore Machì (con funzioni di Coordinatore), Romano Minozzi e Paolo Dal Pino, tutti Amministratori non esecutivi e indipendenti; almeno un componente risulta anche in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato in tale Comitato l'organismo preposto a svolgere il ruolo richiesto dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB con la Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, sia per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza sia per quelle di minore rilevanza indicate nella Procedura di Terna. Al Comitato sono quindi attribuiti compiti e poteri istruttori, propositivi e consultivi nelle valutazioni e decisioni relative alle predette Operazioni con Parti Correlate, nonché in relazione alle eventuali proposte di modifica della Procedura adottata da Terna. Un apposito "Regolamento Organizzativo del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Terna S.p.A." approvato con delibera del 12 dicembre 2010 in vigore dal 1° gennaio 2011, disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato.

Nell'ambito del budget della Società sono previste risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei compiti del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Inoltre, ai fini delle proprie valutazioni, tale Comitato può richiedere alla Società di avvalersi di esperti specializzati indipendenti ed esterni alla Società dallo stesso designati; i costi delle prestazioni rese dai consulenti sono a carico della Società. Le modalità di svolgimento delle riunioni sono disciplinate in apposito Regolamento Organizzativo interno adottato dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010 e in vigore dal 1° gennaio 2011. Su invito del Coordinatore, possono partecipare alle riunioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate altre persone, la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha tenuto 1 riunione, durata 20 minuti, alla quale hanno partecipato dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha supportato, in via preliminare ed istruttoria, il Consiglio di Amministrazione e le Funzioni della Società incaricate per l'esame di specifiche operazioni previste dalla Procedura.

Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato ha tenuto 1 riunione.

La percentuale di partecipazione di ciascun componente il Comitato alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2012 è indicata nella tabella 1 allegata (art. 123 *bis*, comma 2, lett. d), del TUF).

Terna ha inoltre individuato specifiche modalità per l'approvazione delle operazioni di significativo rilievo concluse dalla Società, anche per il tramite di società controllate (art. 1.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina) – illustrate nella sezione IV sub "Ruolo del Consiglio di Amministrazione" – e per l'individuazione e gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse proprio o di terzi riguardo a un'operazione allo stesso sottoposta, conformemente a quanto già disciplinato dalla precedente edizione del Codice di Autodisciplina ed in ragione di quanto disposto dall'art. 2391 del codice civile, nell'ambito di un'apposita procedura interna adottata sin dal 2007 e successivamente aggiornata (da ultimo il 31 marzo 2011: "Approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse"), apprestando così un presidio procedurale che trova applicazione anche alle ipotesi in cui non sia prevista l'operatività delle disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate. Al riguardo, gli Amministratori che hanno un interesse (anche potenziale o indiretto) nel compimento di un'operazione:

- informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa l'esistenza di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione e/o si astengono dal voto, salvo che il Consiglio specificamente autorizzi la partecipazione alla discussione e/o al voto;
- provvedono a comunicare al Consiglio stesso le loro cariche all'atto della nomina e, con periodicità, l'aggiornamento delle stesse.

## **Sezione XIII: Nomina dei Sindaci**

### **Nomina e requisiti dei Sindaci**

Le modalità per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 26 dello Statuto.

Secondo le previsioni dello Statuto della Società, il Collegio Sindacale attualmente si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla legislazione speciale ai Sindaci delle società con azioni quotate (art. 148, comma 4, del TUF) e attualmente disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, quali integrati attraverso apposite previsioni statutarie (art. 26.1 dello Statuto sociale).

Ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale non può ricoprire la carica di componente effettivo dell'organo di controllo in cinque o più società emittenti e può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nei limiti stabiliti dall'art. 144 *terdecies* del Regolamento Emittenti in attuazione alle disposizioni dell'art. 148 *bis* del TUF.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

La nomina dell'intero Collegio Sindacale ha luogo, in attuazione a quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni e in conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, secondo il meccanismo del "voto di lista", disciplinato dall'art. 26.2 dello Statuto sociale, finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente designati dalle minoranze azionarie disciplinando altresì – secondo quanto richiesto dall'art. 144 *sexies*, comma 9, del Regolamento Emittenti – i criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra liste tramite rinvio a quanto disposto al riguardo per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

In base a tale rinvio ed a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1 *bis*, della "Legge sulle Privatizzazioni" modificata dal Decreto Legislativo 27/1/2010 n. 27, dall'art. 148 del TUF e dalle norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate contenute negli articoli 144 *ter* e seguenti del Regolamento Emittenti, tale sistema elettivo prevede che le liste dei candidati possano essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari nei termini e nei modi previsti dalla legge della percentuale almeno dell'1% - ovvero della minor misura prevista dalla normativa anche regolamentare - delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea. In proposito la CONSOB, in attuazione a quanto previsto dall'art. 148 del TUF e dall'art. 144 *septies* del Regolamento Emittenti, ha fissato - con Delibera, n. 18452 del 30 gennaio 2013 e per l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2012 - la quota di partecipazione richiesta per la presentazione

delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Terna nell'1% del capitale, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della Società e facendo salva la minor quota eventualmente prevista dallo Statuto.

La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, per espresso rinvio dello Statuto, sono regolati analogamente a quanto disposto per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, ove compatibile con la normativa, anche regolamentare, applicabile in materia e con quanto espressamente previsto nello stesso articolo 26 dello Statuto per la nomina del Collegio Sindacale.

In particolare, la presentazione e il deposito delle liste dovranno avvenire - ai sensi degli articoli 148, comma 2, e 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF - almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata – secondo quanto previsto dall'art. 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF – avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti aventi diritto devono presentare e/o recapitare la relativa certificazione o la comunicazione rilasciata ai sensi degli articoli 144 *sexies*, comma 4 *quater*, Regolamento Emittenti e 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010), anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno 21 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di controllo).

Ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste sono ridotte alla metà.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono elencare i candidati mediante un numero progressivo (art. 26.2 dello Statuto sociale) e si articolano in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Al riguardo, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ed agli articoli 147 *ter*, comma 1 *ter*, e 148, comma 1 *bis*, del TUF. Tali disposizioni statutarie finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi – introdotte con delibera dell'Assemblea del 16 maggio 2012 - troveranno applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 31.1 dello Statuto sociale, ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi

all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2011, n. 174 e in vigore dal 12 agosto 2011, salvo ulteriori proroghe previste dalla legge. Pertanto troveranno la prima applicazione in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio 2013. Nella medesima occasione, secondo quanto previsto dall'art. 31.2 dello Statuto sociale, troveranno applicazione anche le nuove disposizioni statutarie che - per le stesse finalità e per i primi tre rinnovi salvo ulteriori proroghe previste dalla legge - hanno allargato la composizione del Collegio Sindacale, il quale sarà composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti. Fino a tale momento il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

La presentazione e il deposito delle liste devono avvenire - ai sensi degli articoli 148, comma 2, del TUF e 144 *sexies*, comma 4, Regolamento Emittenti - almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Al fine di assicurare una procedura trasparente per la nomina del Collegio Sindacale, le liste sono depositate corredate, ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 4, Regolamento Emittenti:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 *quinquies* Regolamento Emittenti con questi ultimi. Al riguardo, la CONSOB, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (avente a oggetto "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo"), raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire le informazioni dalla stessa indicate con riguardo all'elezione degli organi di controllo nella predetta dichiarazione;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, corredata - ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile - dall'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge (ivi compreso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF) e della loro accettazione della candidatura.

Le liste - corredate dalle informazioni previste dall'articolo 144 *octies*, comma 1, Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - sono quindi messe a disposizione del pubblico - ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF - presso la sede sociale, sul sito internet della Società e secondo le modalità previste dalla CONSOB almeno 21 giorni prima della data dell'indicata Assemblea.

Secondo quanto previsto dall'art. 148, comma 2, del TUF, almeno un componente effettivo è eletto dai soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti.

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, lo Statuto sociale (art. 26.2) attribuisce la presidenza del Collegio Sindacale al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Per l'eventuale sostituzione dei Sindaci, si provvede ai sensi dell'art. 26.2 dello Statuto sociale. In caso di sostituzione di uno dei Sindaci, fermo restando il possesso dei requisiti di legge, subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, così effettuato, non consenta di ricostruire un

Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco tratto dalla stessa lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, tale carica è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Per la nomina di Sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, comunque in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

## **Sezione XIV: Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2011, ha un mandato destinato a scadere in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013.

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 13 maggio 2011, compongono il Collegio Sindacale: Luca Aurelio Guarna (Presidente del Collegio Sindacale eletto dalla lista di minoranza formulata dall'azionista Romano Minozzi e da società dallo stesso controllate), Alberto Luigi Gusmeroli e Lorenzo Pozza (Sindaci effettivi eletti dalla lista di maggioranza formulata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

Sono altresì stati eletti Sindaci supplenti: Stefania Bettoni (indicata dalla lista di minoranza formulata dall'azionista Romano Minozzi e da società dallo stesso controllate) e Flavio Pizzini (indicato dalla lista di maggioranza formulata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

I Sindaci eletti rappresentano entrambe le liste presentate per l'indicata Assemblea. Ulteriori informazioni in merito alle liste dei candidati presentate ed al risultato delle votazioni sono disponibili sul sito internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Organi sociali/Assemblee azionisti/Assemblea del 13 maggio 2011*". A seguito delle dichiarazioni rese per la nomina, delle operazioni di scrutinio e a conclusione delle operazioni di voto, un componente effettivo è risultato eletto dai soci di minoranza non collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Dalla nomina la composizione del Collegio Sindacale risulta invariata.

Si riporta di seguito un breve profilo professionale dei componenti effettivi il Collegio.

### **• Luca Aurelio Guarna, 40 anni - Presidente del Collegio Sindacale**

[nato a Milano il 20 dicembre 1972]

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", ha conseguito il titolo di dottore commercialista nel 2000 e, dal 2002, è iscritto al registro dei Revisori dei Conti. È Presidente del Collegio Sindacale di Terna S.p.A. dall'aprile 2008 e Presidente del Collegio Sindacale di Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., dal febbraio 2012.

Ha svolto attività professionale presso prestigiosi studi di consulenza legale e tributaria e, dal 2001, è socio dello studio di consulenza amministrativa, fiscale e societaria Spadacini di Milano.

Attualmente riveste anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Gemina S.p.A. e la carica di Sindaco effettivo in altre società quali: Aeroporti di Roma S.p.A., Eagle Pictures S.p.A. e Silvano Toti Holding S.p.A.

• **Alberto Luigi Gusmeroli, 52 anni - Sindaco effettivo**

[nato a Varese il 27 febbraio 1961]

Laureato in Economia presso l'Università degli Studi di Pavia facoltà di Economia, indirizzo finanza aziendale e credito, Commercialista e iscritto al Registro dei Revisori Contabili. È Sindaco effettivo di Terna S.p.A. dal maggio 2011.

È Presidente del Collegio Sindacale della casa editrice Editoriale Nord soc. coop dal 1997 e della Comecor coop a r.l. dal 1990, nonché componente del Collegio Sindacale di Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr (Gruppo Poste Italiane) dal 2002 e di Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. È altresì Consigliere di Amministrazione della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco. Dal 2000 è anche Consigliere di Amministrazione della Fondazione Salina e dal 2005 del Centro studi sulle lingue parlate locali ed i dialetti. È Membro della Commissione di studio sugli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in Roma e Socio accomandatario della società di revisione Fiduciaria Di Revisione S.a.s.

È stato Consigliere di Amministrazione dal 2000 al 2006 nella società Alberghiera 3S, Presidente del Collegio Sindacale della Frigorcoop dal 1992 al 2000 e Sindaco in Enel Energia S.p.A. dal 2005 al 2007. Nella società municipalizzata Aspem S.p.A. di Varese, è stato prima Consigliere con deleghe dal 1998 al 2002 e poi Componente del Collegio sindacale dal 2003 al 2009. Ha ricoperto diversi incarichi di consulenza, tra questi nell'Aero Club d'Italia ed è stato Revisore dei conti in diversi Enti Locali, nonché Membro del Comitato di Controllo del Consiglio Regionale della Regione Lombardia.

• **Lorenzo Pozza, 46 anni - Sindaco effettivo**

[nato a Milano l'11 ottobre 1966]

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", dottore commercialista e revisore dei conti. È Sindaco effettivo di Terna S.p.A. dall'aprile 2008.

Dal 2001 è Professore associato di Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e docente di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda dopo aver svolto diversi incarichi di docenza in Contabilità internazionale e Contabilità e bilancio fin dal 1991 presso la stessa Università, dal 1992 presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) e, dal 1996, presso l'Università della Svizzera Italiana.

Ha svolto il ruolo di Amministratore e Sindaco in diverse società, quotate e non, operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare e assicurativo. Tra queste si richiamano: Telecom Italia S.p.A., Gas Plus S.p.A., Bracco Imaging S.p.A., Leonardo & Co S.p.A. e Merloni Invest S.p.A.

Svolge attività professionale dal 1990 ed è socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. È autore di tre volumi in tema di bilancio e valutazioni aziendali e di numerose pubblicazioni e articoli su riviste nazionali e internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina e tenuto conto delle informazioni fornite dai singoli interessati, secondo quanto previsto, ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti il Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea del 13 maggio 2011.

Nella Tabella 2 allegata sono riportate informazioni in merito alla composizione del Collegio Sindacale alla data del 15 marzo 2013.

Nessun Sindaco effettivo in carica risulta ricoprire cinque incarichi in altre società italiane emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea e in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, come definiti dall'art. 2 *bis* del Regolamento Emittenti.

Il numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V (S.p.A.), VI (S.A.p.A.) e VII (S.r.l.) del codice civile, rilevanti ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUF, è indicato nella Tabella 2 allegata. L'elenco completo degli incarichi, rilevanti ai sensi dell'art. 144 *quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti novellato con Delibera CONSOB n.17326 del 13 maggio 2010, è pubblicato dalla stessa CONSOB e disponibile sul sito internet di tale Autorità ([www.consob.it](http://www.consob.it)). Al riguardo si ricorda che, in seguito alle modifiche degli articoli 144 *terdecies* e 144 *quaterdecies* del Regolamento Emittenti apportate dalla delibera CONSOB del 20 gennaio 2012, n. 18079 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2012), i limiti al cumulo degli incarichi e i conseguenti obblighi di informativa alla CONSOB non trovano più applicazione nei confronti dei componenti effettivi dell'organo di controllo che ricoprono la carica di componente effettivo dell'organo di controllo "in un solo emittente".

Nel corso dell'esercizio 2012 il Collegio Sindacale ha tenuto 9 riunioni durate in media circa 2 ore ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Sindaci effettivi.

Per l'esercizio in corso (2013) sono previste tutte le riunioni preliminari all'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Collegio Sindacale ha tenuto 3 riunioni.

Il Collegio Sindacale – sulla base dei criteri previsti per la valutazione dell'indipendenza dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori, con riferimento alle informazioni fornite dai singoli interessati – ha attestato la permanenza del requisito dell'indipendenza in capo a tutti i Sindaci effettivi (art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina).

Il Collegio Sindacale di Terna, sin dal 16 marzo 2007, ha ritenuto di assoggettarsi volontariamente a un regime di trasparenza analogo a quello previsto per gli Amministratori (illustrato nell'ambito della sezione XII), nel caso di operazioni nelle quali essi siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi (art. 8.C.3 del Codice di Autodisciplina). Tale orientamento è stato confermato anche dal Collegio Sindacale in carica.

Il Collegio, nel corso del 2012, ha svolto le tipiche attività di vigilanza previste dall'ordinamento nazionale circa (I) l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (II) l'adeguatezza della struttura organizzativa, (III) l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, (IV) l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della Società, (V) le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal codice di comportamento cui la Società ha dichiarato di attenersi e (VI) il processo di informativa finanziaria e di revisione legale dei conti annuali e consolidati (art. 7.P.3 e Commento all'art.8 del Codice di Autodisciplina). Ha altresì verificato lo stato di applicazione delle disposizioni di cui all'art.114, comma 2, del TUF inerente agli obblighi di comunicazione. Il Collegio ha inoltre monitorato l'indipendenza della Società di revisione verificando tanto il rispetto delle disposizioni applicabili in materia, quanto la natura

e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati a Terna e alle sue controllate da parte di PriceWaterhouse&Coopers S.p.A. e delle entità appartenenti alla sua rete.

Il Collegio ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri e ha inoltre analizzato lo stato di attuazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/01 e degli adempimenti del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili previsti dalla Legge 262/05.

Nell'esercizio 2012, il Collegio Sindacale, per il tramite del suo Presidente, è stato destinatario degli esiti delle verifiche del Responsabile della Funzione Audit ed i Sindaci hanno regolarmente partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi, nonché - il Presidente - alle riunioni del Comitato per la remunerazione ha garantito un adeguato coinvolgimento del Collegio Sindacale in molti procedimenti interni.

Nello svolgimento della propria attività il Collegio Sindacale si è coordinato con la Funzione Audit e con il Comitato Controllo e Rischi secondo quanto illustrato nella precedente "Sezione XI: Sistema di Controllo Interno" (artt. 8.C.4 e 8.C.5 del Codice di Autodisciplina), nonché con l'Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01, con il Dirigente Preposto di cui alla Legge 262/05 e con i Collegi Sindacali delle società controllate e con la Società di revisione, scambiando le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **Sezione XV: Rapporti con gli azionisti**

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme a un proprio specifico interesse – oltre che a un dovere nei confronti del mercato – l'instaurazione di un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali: dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto sia della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni aziendali sia dei principi contenuti nella "Guida per l'informazione al mercato" e nelle recenti disposizioni normative e regolamentari in materia di informativa al mercato.

Si è al riguardo valutato, anche in considerazione delle dimensioni della Società, che tale dialogo potesse essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali dedicate.

Si è provveduto pertanto a istituire nell'ambito della Società (I) un'area *investor relations*, attualmente collocata nell'ambito della Funzione a staff dell'Amministratore Delegato ed incaricata dei rapporti con gli investitori istituzionali, affidata alla responsabilità del dottor Antonio Colombi (Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma – tel. 06 8313 9041 – fax 06 8313 9312 – e-mail: [investor.relations@terna.it](mailto:investor.relations@terna.it)) e (II) un'area preposta a dialogare con la generalità degli azionisti in seno alla "Direzione Affari Legali e Societari" sotto la direzione dell'avvocato Filomena Passeggio (Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma – tel. 06 8313 8136 – fax 06 8313 8218 e-mail: [azionisti.retail@terna.it](mailto:azionisti.retail@terna.it)) – (artt. 9.P.1, 9.P.2 e 9.C.1 del Codice di Autodisciplina).

Inoltre si è ritenuto di favorire ulteriormente il dialogo con gli investitori attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it)), all'interno del quale possono essere reperite sia informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e resoconti intermedi, presentazioni alla comunità finanziaria), sia dati e documenti aggiornati di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, composizione degli organi sociali, Statuto sociale e Regolamento delle

Assemblee, informazioni e documenti in tema di *Corporate Governance*, Codice Etico, Modello organizzativo e gestionale ex Decreto Legislativo n. 231/2001, dividendi distribuiti, ecc.).

## **Sezione XVI: Assemblee**

Il richiamo contenuto nel Codice di Autodisciplina a considerare l'Assemblea quale momento privilegiato per l'instaurazione di un proficuo dialogo tra azionisti e Consiglio di Amministrazione (pur in presenza di un'ampia diversificazione delle modalità di comunicazione delle società quotate con i propri soci, gli investitori istituzionali e il mercato) è stato attentamente valutato e pienamente condiviso dalla Società, che ha ritenuto opportuno – oltre ad assicurare la regolare partecipazione dei propri Amministratori ai lavori assembleari (art. 9.C.2 del Codice di Autodisciplina) – adottare specifiche misure intese a valorizzare adeguatamente l'istituto assembleare.

Difatti, anche sulla scorta di quanto auspicato dalla legislazione speciale in materia di società quotate, si è provveduto a introdurre nello Statuto della Società una specifica disposizione volta ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società stessa e delle sue controllate, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.

Secondo quanto previsto dall'art. 11.1 dello Statuto sociale, ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega.

Al fine di facilitare la notifica delle deleghe alla Società, il Consiglio di Amministrazione di Terna, con delibera del 18 ottobre 2010, ha approvato le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento dello Statuto alle novità in materia di diritti degli azionisti di società quotate e volte a favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della Società (Direttiva 2007/36/CE e relativo Decreto Legislativo di attuazione del 27 gennaio 2010 n. 27), prevedendo modalità di notifica in via elettronica della delega e, ai sensi dell'art. 125 *bis* del TUF, il richiamo di tali modalità, di volta in volta nell'avviso di convocazione. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di offrire agli azionisti la possibilità di conferire le deleghe corredate di apposite istruzioni di voto a un Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF, non esercitando la possibilità di cd. "*opt-out*" prevista dallo stesso TUF (art. 9.P.1 del Codice di Autodisciplina). Inoltre, con delibera dell'Assemblea del 13 maggio 2011 e con riferimento alla vigente normativa volta a favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della Società, è stata introdotta nello Statuto la possibilità di ricorrere alla convocazione unica dell'Assemblea al fine di fornire agli Azionisti e al mercato un'indicazione univoca della reale data di svolgimento dell'adunanza assembleare.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

In ordine al diritto di intervento in Assemblea, lo Statuto sociale (art. 10.1) – come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2010 in attuazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 - prevede che possa intervenire all'Assemblea solamente chi abbia diritto all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto secondo quanto disposto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In base a tale rinvio ed ai sensi del vigente art. 83 *sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata

dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati dall'art. 83 *quater*, comma 3, del TUF relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima (o unica) convocazione, cd. "*record date*".

Da tali disposizioni non deriva alcun impedimento alla successiva negoziazione delle azioni. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari per l'intervento devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima (o unica) convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione (art. 83 *sexies*, comma 4, del TUF).

Lo Statuto sociale non prevede l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del diritto di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il diritto all'integrazione dell'Ordine del Giorno (OdG) e di presentazione di nuove proposte di delibera da parte degli azionisti, in virtù del rinvio di carattere generale previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale, spetta agli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale secondo quanto direttamente disposto dalla legge (art. 126 *bis* del TUF). In base a tale previsione, i soci potranno richiedere con domanda presentata per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'Ordine del Giorno con gli ulteriori argomenti, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, depositando entro il medesimo termine una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, nonché la certificazione attestante la titolarità della partecipazione.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è ammessa solo per gli argomenti sui quali l'Assemblea è competente a deliberare a norma di legge. Da tali argomenti sono poi esclusi quelli per i quali la stessa legge prevede che si deliberi su proposta degli Amministratori o sulla base di un loro progetto o di una relazione da loro predisposta.

In caso d'integrazione dell'Ordine del Giorno o di presentazione di ulteriori proposte, l'elenco modificato delle materie da trattare in Assemblea, nonché le nuove proposte saranno pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Contestualmente è messa a disposizione del pubblico – con le medesime modalità previste per le Relazioni degli Amministratori sugli argomenti all'Ordine del Giorno - la relazione presentata dagli azionisti, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 127 *ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione indica le modalità ed il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società.

Fin dal 3 marzo 2004, con apposita delibera assembleare, la Società si è dotata di un apposito regolamento finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee attraverso una dettagliata disciplina delle diverse fasi in cui esse si articolano, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte (art. 9.C.3 del Codice di Autodisciplina). Con delibera assembleare del 13 maggio 2011, il testo del "Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A." adottato è stato adeguato alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in tema di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. In tale occasione sono stati apportati alcuni ulteriori adeguamenti per meglio definire la portata di alcune disposizioni del Regolamento stesso alla luce della prassi applicativa maturata e per assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari. Le principali modifiche apportate, dettagliatamente illustrate agli azionisti con apposita relazione all'Assemblea, hanno riguardato le disposizioni relative alla disciplina del diritto di intervento e di voto in Assemblea e quelle sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

In particolare, riguardo al diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti all'Ordine del Giorno, l'art. 6 del Regolamento prevede che i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e – salvo diverso termine indicato dal Presidente – fino a quando il Presidente medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi sono stabilite dal Presidente. Tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata data risposta da parte della Società, il Presidente predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata data risposta da parte della Società. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Il Regolamento illustrato, pur non assumendo natura di disposizione statutaria, viene approvato dall'Assemblea ordinaria in forza di una specifica competenza attribuita a tale organo dallo Statuto (art. 11.2). I contenuti del Regolamento sono allineati ai modelli più evoluti appositamente elaborati da alcune associazioni di categoria (Assonime e ABI) per le società quotate. Il "Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A." è disponibile sul sito internet della Società, nell'ambito della sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Organi sociali/Assemblee degli Azionisti*".

Il Consiglio di Amministrazione riferisce agli azionisti in Assemblea sull'attività svolta e programmata in occasione dell'approvazione del bilancio e nell'ambito della relazione sulla gestione e, con apposite relazioni, mette tempestivamente a disposizione degli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare;

ulteriori chiarimenti, ove richiesti, sono forniti anche in risposta ai quesiti posti dagli azionisti in sede assembleare (art. 9.C.2 del Codice di Autodisciplina). Al riguardo, l'Assemblea annuale svoltasi nell'esercizio 2012, chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2011, ha visto la partecipazione di 6 Amministratori su 9 e dell'intero Collegio Sindacale. In tale occasione, il Presidente del Comitato per la remunerazione ha partecipato anche con un proprio intervento (Commento all'art. 6 del Codice di Autodisciplina).

Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina, tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno riguardato proposte del Consiglio di Amministrazione. Pertanto non si sono verificati i presupposti di quanto auspicato nell'ambito del Commento all'art. 9 del Codice di Autodisciplina in merito alla preventiva pubblicità delle proposte che intendano sottoporre all'Assemblea gli azionisti di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente (art. 12.1 dello Statuto sociale).

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti su proposta del Presidente stesso e può nominare uno o più scrutatori (art. 12.2 dello Statuto sociale e art. 4 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A.). L'assistenza del segretario, secondo quanto previsto dalla legge, non è necessaria nel caso in cui il Presidente vi rinunci e il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge (art. 4 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A.).

L'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 21.2 dello Statuto sociale che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto consentito dalla legge, il potere di adottare alcune delibere di competenza assembleare che possono determinare modifiche statutarie, delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o per statuto (art. 13.1 dello Statuto sociale), secondo quanto indicato nella precedente Sezione I sotto il titolo: "Organizzazione della Società".

Le deliberazioni dell'Assemblea di rilevante impatto sulla Società suscettibili di comportare modifiche statutarie indicate dall'art. 6.3 dello Statuto sociale sono soggette al "potere speciale" di veto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già precedentemente descritto nella sezione II "Informazioni sugli assetti proprietari", ai paragrafi "Restrizioni al trasferimento di titoli e diritti speciali" e "Modifiche statutarie".

Ove non diversamente stabilito dallo Statuto, le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi (art. 13.2 dello Statuto sociale). In particolare lo statuto prevede che: (i) per le operazioni con parti correlate prive del parere favorevole dell'organismo competente, l'Assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze previste dalla legge, con la presenza di soci non correlati, come definiti dalla normativa anche regolamentare vigente, che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei medesimi soci non correlati; (ii) per le operazioni urgenti con parti correlate sottoposte dagli Amministratori al voto consultivo, l'Assemblea deliberi con le maggioranze previste dalla legge (art. 13.3 dello Statuto sociale).

Nel corso dell'esercizio 2012 – con riferimento alle norme poste a presidio dei diritti delle minoranze e compatibilmente con il quadro normativo e regolamentare di riferimento proprio della Società precedentemente illustrato – non si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato

delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia dovuto valutare l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze (art. 9.C.4 del Codice di Autodisciplina).

-----

Vengono qui di seguito allegate due tabelle, che sintetizzano alcune delle informazioni più significative contenute nelle sezioni quarta, ottava, decima, dodicesima e quattordicesima del documento, nonché, quale Allegato 1, un documento contenente la descrizione delle "Principali caratteristiche dei Sistemi di Gestione dei Rischi e di Controllo Interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" (ex art. 123 *bis*, comma 2, lett. b), del TUF).

Tabella 1

**Struttura del Consiglio di Amministrazione di TERNA e dei Comitati**

C.d.A.											C.C.R.		C.R.		Comitato OPC	
Carica	Nominativo (Cognome e Nome)	In carica dal	In carica fino a	Lista	Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	%	Altri incarichi	X	%	X	%	X	%
Presidente	Roth Luigi	2/11/05	Bilancio 31/12/2013	M		√			100%	3	-	-	-	-	-	-
Amministratore Delegato	Cattaneo Flavio	2/11/05	Bilancio 31/12/2013	M	√				100%	1	-	-	-	-	-	-
Consigliere	Buscarini Fabio	13/5/11	Bilancio 31/12/2013	m		√	√	√	71,43%	2	-	-	-	-	-	-
Consigliere	Dal Pino Paolo	28/4/08	Bilancio 31/12/2013	M		√	√	√	85,71%	0	X	100%	X	100%	X	100%
Consigliere	Del Fante Matteo	28/4/08	Bilancio 31/12/2013	M		√			100%	2	X	100%	-	-	-	-
Consigliere	Machì Salvatore	16/9/04	Bilancio 31/12/2013	m		√	√	√	100%	0	-	-	X	100%	X	100%
Consigliere	Minozzi Romano	13/5/11	Bilancio 31/12/2013	m		√	√	√	85,71%	1	-	-	X	75%	X	0%
Consigliere	Francesco Pensato	29/7/11	Bilancio 31/12/2013	M		√	√	√	100%	1	X	100%	-	-	-	-
Consigliere	Polo Michele	28/4/08	Bilancio 31/12/2013	M		√	√	√	85,71%	0	X	83,33%	-	-	-	-
<b>Consiglieri che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio di Riferimento</b>																
<b>Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina:</b>									1%							
<b>Numero di riunioni svolte durante l'Esercizio di Riferimento:</b>									<b>C.d.A.</b>	<b>C.C.R.</b>	<b>C.R.</b>	<b>C.N.</b>	<b>C.E.</b>	<b>Comitato OPC</b>		
									7	6	4	-	-	1		

LEGENDA:

**C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione.

**C.E.:** Comitato esecutivo.

**C.N.:** Comitato nomine.

**C.R.:** Comitato per la remunerazione.

**C.C.R.:** Comitato Controllo e Rischi. In attuazione alle previsioni del nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Abi, Ania, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana, Confindustria edizione del mese di dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 dicembre 2012, ha deliberato i necessari adeguamenti delle competenze dei Comitati in essere; conseguentemente il "Comitato per il Controllo Interno", già istituito in Terna secondo quanto previsto dalle precedenti edizioni del Codice di Autodisciplina, ha assunto la denominazione di "Comitato Controllo e Rischi" e le relative competenze indicate dalle nuove disposizioni del Codice, restando invariata la composizione. Le informazioni in ordine alla composizione, al numero delle riunioni ed alla percentuale di partecipazione indicate sub C.C.R. si riferiscono pertanto alla complessiva attività svolta dal medesimo Comitato nell'esercizio 2012.

**Comitato OPC:** Comitato Operazioni con Parti Correlate istituito ai fini dell'approvazione della Procedura Operazioni con Parti Correlate prevista dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento Parti Correlate CONSOB").

**Carica:** indica se Presidente, Vice presidente, Amministratore Delegato, ecc.

**Lista:** indica M/m a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

**Esec.:** è barrata se il consigliere può essere qualificato come esecutivo.

**Non esec.:** è barrata se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.

**Indip.:** è barrata se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

**Indip. TUF:** è barrata se l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamati dall'art. 147 *ter*, comma 4, dello stesso TUF.

**%:** indica la presenza, in termini percentuali, degli amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (nel calcolare tale percentuale, è considerato il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Consiglio o del Comitato svoltesi durante l'Esercizio di riferimento o dopo l'assunzione dell'incarico).

**Altri incarichi:** è indicato il numero complessivo dichiarato di altri incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio. Nel computo degli incarichi indicati non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente o indirettamente, ovvero partecipate da TERNA. Nell'ipotesi di più incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo Gruppo, anche in ragione di un rapporto di lavoro con una delle società dello stesso, si tiene conto solo dell'incarico cui è attribuito il "peso" maggiore. Per l'elenco degli incarichi ricoperti da ciascun consigliere si rinvia alle sintesi dei profili professionali riportate nella Relazione.

**X:** è indicata con "X" l'appartenenza del componente del Consiglio di Amministrazione al Comitato.

## Tabella 2

### Struttura del Collegio Sindacale

Collegio Sindacale								
Carica	Componenti (Cognome e Nome)	In carica dal	In carica fino a	Lista	Indip. da Codice	%	Numero altri incarichi	Numero incarichi in emittenti
Presidente	Guarna Luca Aurelio	28/4/2008	Bilancio 31/12/2013	m	√	100%	27	2
Sindaco effettivo	Gusmeroli Alberto Luigi	13/5/2011	Bilancio 31/12/2013	M	√	100%	0	1
Sindaco effettivo	Pozza Lorenzo	28/4/2008	Bilancio 31/12/2013	M	√	100%	8	2
Sindaco supplente	Bettoni Stefania	28/4/2008	Bilancio 31/12/2013	m	-	-	-	-
Sindaco supplente	Pizzini Flavio	13/5/2011	Bilancio 31/12/2013	M	-	-	-	-
<b>Sindaci che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio di riferimento</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina:</b>						1%		
<b>Numero di riunioni svolte durante l'Esercizio di Riferimento:</b>						9		

#### LEGENDA

**Carica:** è indicato se presidente, Sindaco effettivo, Sindaco supplente.

**In carica dal:** è indicata la data della prima nomina quale componente il Collegio Sindacale di Terna S.p.A. Tutti i componenti indicati sono stati nominati dall'Assemblea del 13 maggio 2011.

**Lista:** indica M/m a seconda che il Sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

**Indip. da Codice:** è indicato con "√" se il Sindaco effettivo può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice.

**%:** è indicata la presenza, in termini percentuali, del Sindaco alle riunioni del Collegio Sindacale (nel calcolare tale percentuale è considerato il numero di riunioni a cui il Sindaco ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Collegio svoltesi durante l'Esercizio di riferimento o dopo l'assunzione dell'incarico).

**Numero altri incarichi:** è indicato il numero complessivo di altri incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V (S.p.A.), VI (S.A.p.A.) e VII (S.r.l.) del codice civile rilevanti ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUF. L'elenco completo degli incarichi, ai sensi dell'art. 144 *quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti novellato con delibera CONSOB n.17326 del 13 maggio 2010, è pubblicato dalla stessa CONSOB e disponibile sul sito internet di tale Autorità ([www.consob.it](http://www.consob.it)).

**Numero incarichi in emittenti:** è indicato il numero complessivo di incarichi in emittenti tenuto conto che, in seguito alle modifiche degli articoli 144 *terdecies* e 144 *quaterdecies* del Regolamento Emittenti apportate dalla delibera CONSOB del 20 gennaio 2012, n. 18079 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2012), i limiti al cumulo degli incarichi e i conseguenti obblighi di informativa alla CONSOB non trovano più applicazione nei confronti dei componenti effettivi dell'organo di controllo che ricoprono la carica di componente effettivo dell'organo di controllo "in un solo emittente". Sono definite "emittenti" dall'art. 144 *duodecies*, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti, le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF come definiti dall'art. 2 *bis* del Regolamento Emittenti.

## **Allegato 1**

### **Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123 *bis*, comma 2, lett. b), del TUF)**

#### **Premessa**

Il Gruppo Terna ha predisposto il “Modello di controllo 262” con l’obiettivo di definire le modalità operative per la valutazione del “Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi” (di seguito SCGR) che sovrintende la redazione del bilancio al fine di rilasciare le attestazioni richieste dai commi 2 e 5 dell’art. 154 *bis* del TUF. Il SCGR che sovrintende la redazione del bilancio deve essere considerato unitamente al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, in quanto elementi del medesimo “sistema” descritto nelle Linee Guida “Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi del Gruppo Terna”, approvate dal Consiglio di Amministrazione (ultimo aggiornamento 19 Dicembre 2012). Nelle suddette Linee Guida il SCGR viene riconosciuto come “l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi per una conduzione dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l’assunzione di decisioni consapevoli”.

Le disposizioni della Legge 262 (del 28 dicembre 2005 successivamente modificata dal Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006) relative al SCGR che sovrintende la redazione del bilancio hanno l’obiettivo principale di assicurare che l’informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione.

Sulla base del dettato dell’art. 154 *bis* del TUF, il SCGR che sovrintende la redazione del bilancio, impegnando attivamente tutte le funzioni aziendali, si concentra sugli obiettivi di affidabilità dell’informativa finanziaria perseguiti attraverso la predisposizione di adeguate “procedure amministrativo-contabili” e la verifica dell’effettiva applicazione delle stesse.

La definizione del perimetro di riferimento e la definizione dei processi da analizzare (attività di *scoping*) svolte sono aggiornate dal Dirigente Preposto (di seguito anche “DP”) almeno una volta l’anno, al fine di analizzare, individuare e considerare le variazioni che hanno impatto sul SCGR e integrare/modificare di conseguenza le procedure amministrativo-contabili.

Tale aggiornamento è documentato al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

## **Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria**

L'approccio di analisi del SCGR che sovrintende la redazione del bilancio adottato da Terna si basa su una duplice modalità di analisi:

### *Analisi a livello di Entità*

Analisi complessiva (sintetica) a livello di singola società del Gruppo con riferimento ai 5 elementi che compongono il CoSO Report, con un focus specifico sull'adeguatezza dell'informativa finanziaria; si tratta in sostanza dell'analisi delle componenti infrastrutturali del SCGR (le attività di vigilanza svolte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Controllo e Rischi, dal Collegio Sindacale, nonché le politiche aziendali e di Gruppo generali ecc.) condotta in termini generali, ma con un particolare focus sui riflessi riguardanti la qualità delle informazioni economico-finanziarie.

L'istituzione, il mantenimento e la valutazione del SCGR a livello di entità sono a cura dei responsabili delle diverse Direzioni aziendali (management), per quanto di rispettiva competenza, coerentemente con la struttura della "entità" analizzata.

L'obiettivo dell'analisi a livello di entità è quello di individuare eventuali carenze dei controlli generali a livello di entità che renderebbero potenzialmente inefficace anche la migliore articolazione dei controlli a presidio dei processi.

La valutazione viene espressa con la tecnica del confronto (*benchmarking*) rispetto a prassi di riferimento definite o richiamate da organismi istituzionali oppure con *best practice* internazionali adottate da realtà comparabili con il Gruppo Terna.

Questa metodologia è applicata mediante la compilazione di una check list articolata sulle cinque componenti del Sistema di Controllo (Ambiente di Controllo, Valutazione dei Rischi, Attività di Controllo, Sistema Informativo e Flussi di Comunicazione, Monitoraggio), sviluppate in specifici obiettivi di controllo.

I controlli sono valutati sulla base dei seguenti requisiti, laddove applicabili:

- esistenza dello strumento di controllo (struttura organizzativa, struttura normativa, processo);
- comunicazione adeguata dell'esistenza dello strumento di controllo individuato a tutta la popolazione di riferimento;
- comprensione da parte del personale aziendale del proprio ruolo e delle responsabilità nell'implementazione dello strumento di controllo identificato;
- monitoraggio adeguato ed efficace dello strumento di controllo;
- supporto da parte del management nell'implementazione dello strumento di controllo;
- applicazione, ossia azioni intraprese dal management volte a far rispettare lo strumento di controllo implementato.

### *Analisi a livello di singolo Processo*

Analisi dei processi rilevanti attraverso la predisposizione di matrici che definiscono i principali rischi sull'informativa finanziaria e i relativi controlli volti a mitigarli.

L'analisi a livello di processo consente di valutare il disegno e l'operatività dei controlli residenti sui processi e sottoprocessi aziendali da cui trae origine l'informativa finanziaria.

Presupposto per effettuare tale analisi è la predisposizione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/bilancio semestrale abbreviato, che prevedono l'esecuzione di specifiche attività di controllo a presidio dei rischi di errori di bilancio significativi nello sviluppo dei processi.

L'analisi a livello di processo e la successiva predisposizione delle procedure amministrative e contabili richiede la selezione dei "processi rilevanti". A tale proposito è necessario effettuare uno "scoping" specifico sia per identificare le voci di bilancio/informativa finanziaria significativa, che per associare le informazioni significative ai processi.

La rilevanza dell'informativa finanziaria è valutata con riferimento al possibile effetto che la sua omissione o errata rappresentazione può determinare nelle decisioni dei soggetti cui la stessa è comunicata tramite il bilancio.

Al riguardo rilevano parametri di ordine quantitativo, di norma definiti in termini percentuali rispetto all'utile prima delle imposte, nonché di ordine qualitativo in grado di rendere rilevante un'informazione, anche se di ammontare inferiore al livello di rilevanza individuato.

L'individuazione delle informazioni significative viene quindi effettuata attraverso la combinazione di parametri quantitativi, legati al livello di significatività definito per il Gruppo Terna, e qualitativi, legati alla rischiosità specifica su aree di bilancio o note informative.

L'individuazione dei parametri qualitativi consiste nel considerare eventuali "fattori" che rendono significativi alcuni conti, anche se questi di per sé non eccedono la soglia di materialità. Gli investitori infatti potrebbero guardare con interesse ad alcuni conti di bilancio che rappresentano un'importante misura di performance o un rilevante indicatore per il settore di appartenenza.

L'associazione delle informazioni identificate come significative per i relativi processi alimentanti consente di concentrare le attività di rilevazione su quei processi che possono determinare errori significativi circa l'informativa finanziaria.

Ogni informazione/voce di bilancio significativa selezionata deve essere associata ai processi che contribuiscono alla sua formazione, al fine di determinare i processi significativi.

Dopo aver definito, sulla base dei parametri quantitativi e qualitativi, le informazioni significative e aver selezionato i processi rilevanti, il DP aggiorna e/o predispone nuove matrici "attività rischi e controlli" che rappresentano le procedure amministrativo-contabili per valutarne l'adeguatezza e l'effettiva applicazione (valutazione del disegno dell'operatività).

A tal fine effettua l'analisi dei processi rilevanti attraverso i seguenti passi operativi:

- definizione e analisi delle attività che compongono i processi ("mappatura");
- individuazione e valutazione dei rischi propri di ciascuna attività e loro associazione agli obiettivi di controllo;
- identificazione e valutazione dei controlli esistenti;
- valutazione dell'operatività dei controlli esistenti.

L'analisi delle attività che compongono i processi ("mappatura") è finalizzata alla chiara identificazione dell'iter formativo del dato o del commento da rappresentare in bilancio, dalla rilevazione dell'evento iniziale che lo origina fino al suo inserimento nei prospetti contabili o nelle note.

La mappatura delle attività che compongono i processi è funzionale all'obiettivo ultimo di istituire i controlli lungo l'intero iter formativo del dato o delle note di commento al bilancio in grado di assicurare che

l'informazione con impatto amministrativo sia raccolta, elaborata e trasmessa correttamente e tempestivamente.

Per ogni processo, ai fini della mappatura e della successiva associazione dei rischi e dei controlli, devono essere individuati degli elementi "chiave" utili ai fini dell'individuazione dei rischi e dei controlli esistenti.

La verifica sull'efficacia del disegno e sull'effettiva operatività dei controlli "chiave" è svolta attraverso l'attività di *testing*, effettuata da parte di una struttura dedicata, utilizzando tecniche di campionamento riconosciute dalle *best practice* internazionali.

La valutazione dei controlli, laddove ritenuto opportuno, può comportare l'individuazione di controlli compensativi, azioni correttive e piani di miglioramento. I risultati delle attività sono sottoposti all'esame del DP e da questo comunicati ai vertici aziendali.

### *Ruoli e Funzioni coinvolte.*

#### *Dirigente Preposto*

In relazione alle responsabilità che gli sono attribuite:

- aggiorna annualmente la definizione del perimetro e dei processi rilevanti, tenendo conto dei fattori di cambiamento/rischio comunicati dai Direttori di Terna S.p.A. e dal management delle imprese singolarmente rilevanti;
- predispone gli aggiornamenti del "Modello 262" e del "Regolamento del Dirigente Preposto";
- predispone ed aggiorna adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato;
- cura, con la collaborazione della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, la diffusione delle procedure amministrative e contabili e degli *Action Plan*;
- supporta i Direttori e il management delle imprese singolarmente rilevanti nell'esecuzione delle attività operative, di controllo e di *reporting* di propria competenza.

Il DP può avvalersi dell'assistenza di qualificate società esterne con personale professionale specializzato per lo svolgimento di attività di valutazione del disegno e dell'operatività dei controlli delle procedure amministrative e contabili.

#### *Internal Audit e Risk Management*

Hanno la responsabilità di:

- inviare al DP le relazioni periodiche predisposte e le relazioni redatte a fronte di specifiche necessità riguardanti l'operatività e l'idoneità del SCGR, nonché supportare il DP nella valutazione del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e dei relativi meccanismi di governo dei rischi, ivi incluse eventuali implementazioni di carattere informatico;
- coordinarsi con il DP nell'ambito della definizione del Piano Annuale di audit, per la parte riguardante i processi amministrativo-contabili;
- fornire al DP un idoneo flusso informativo, relativamente ai risultati delle attività connesse ai rispettivi piani di verifiche attinenti le responsabilità del DP, nelle modalità condivise;
- nel caso di coinvolgimento per le specifiche attività di *testing*, assicurare la necessaria collaborazione e le eventuali modifiche al programma di audit e alla definizione delle priorità anche, se necessario, con l'intervento dell'Organo Amministrativo Delegato.

### *I Direttori di Terna S.p.A.*

Hanno la responsabilità di:

- coordinare i responsabili dei singoli controlli, anche delle controllate, nell'esecuzione dei controlli di competenza;
- coordinare i responsabili dei singoli controlli, anche delle controllate, nella predisposizione e nell'attuazione degli *Action Plan*;
- favorire l'attività del DP e l'accesso a tutti i documenti/informazioni utili allo svolgimento delle sue attività;
- predisporre e inviare, nei tempi previsti dal calendario di *reporting*, le attestazioni relative al disegno dei controlli e alla loro operatività.

### *Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione*

Ha la responsabilità di:

- supportare il DP nella predisposizione e nell'aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili;
- supportare il DP e le Direzioni/Funzioni del Gruppo Terna nella corretta implementazione degli action plan, che possono dar luogo a modifiche di carattere organizzativo. A tal proposito il DP viene informato preventivamente in ogni caso sulle modifiche di carattere Organizzativo.

### *Il management delle società singolarmente rilevanti*

Ha la responsabilità di:

- coordinare i responsabili dei singoli controlli nell'esecuzione dei controlli di competenza;
- valutare, in collaborazione con il DP il SCGR sull'informativa finanziaria della società singolarmente rilevante;
- predisporre e inviare, nei tempi previsti dal calendario di *reporting*, le attestazioni relative al SCGR della società singolarmente rilevante.

Per consentire al DP e agli organi amministrativi delegati il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 154 *bis* del TUF è stato necessario definire un sistema di attestazioni interne "a catena" che ha l'obiettivo di assicurare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili redatte nell'ambito del "Modello 262", di predisporre e comunicare il Piano degli interventi correttivi, ove necessario, e di aggiornare le procedure stesse.

L'attestazione, resa al mercato con modello CONSOB, si basa quindi su un complesso processo valutativo che prevede:

- la raccolta di attestazioni interne "a catena" rilasciate sia dai Direttori di Terna S.p.A. sia dal management delle società singolarmente rilevanti. L'esistenza di un flusso di *reporting* periodico consente di effettuare la:
  - valutazione periodica del disegno dei controlli esistenti e il conseguente aggiornamento delle procedure amministrative e contabili;
  - valutazione dell'operatività dei controlli esistenti e la conseguente attestazione dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili;
  - valutazione delle carenze (assenza di controllo o non esecuzione del controllo) emerse con riferimento al loro impatto sull'informativa di bilancio;
- la valutazione dell'effettiva operatività delle procedure amministrativo-contabili svolta dal DP;

- la valutazione complessiva finale di adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili da parte dell'Amministratore Delegato e del DP. Tale attività è supportata sia dalla valutazione del disegno degli specifici controlli sia da quella della loro operatività di cui ai punti precedenti. Essa è quindi effettuata a livello complessivo con riferimento alla probabilità che, a seguito di una o più carenze significative, possa essersi verificato un errore di bilancio e al rischio che tale errore possa essere stato significativo. Per supportare l'Amministratore Delegato ed il DP nelle proprie valutazioni finali aventi ad oggetto la concreta possibilità che si sia verificato un significativo errore di bilancio è possibile prevedere, a fronte di una o più carenze significative emerse, controlli e verifiche di tipo compensativo che, qualora producano esito positivo, pur in presenza di una o più carenze significative identificate in modo specifico dalle linee, consentano all'Amministratore Delegato ed al DP di emettere la propria relazione senza rilievi; le eventuali carenze significative evidenziate dal processo di valutazione devono essere comunicate tempestivamente, unitamente agli esiti dei controlli compensativi eseguiti dall'Amministratore Delegato e dal DP, al Comitato Controllo e Rischi, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale di Terna S.p.A.